



**COMUNE DI
PALERMO**



REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI PALERMO

Testo coordinato

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 194 DEL 01/10/1997

AGGIORNATO ALLE DELIBERAZIONI NN. 1, 3, 6, 8, 10 e 11 DEL 2024
DEL COMMISSARIO DI GOVERNO PER L'EMERGENZA CIMITERIALE,
NOMINATO AI SENSI DELLA LEGGE 197/2022, ART. 1, CO. 846-851, E S.M.I..

[In *grassetto corsivo* le parti modificate]

SOMMARIO

Capo I	PREMESSA	Pag. 3
Capo II	DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI	“ 3
	Sez. I - Disposizioni generali	“ 3
	Sez. II - Accesso delle salme o dei resti mortali al cimitero	“ 5
	Sez. III - Tenuta dei registri	“ 7
	Sez. IV - Camera mortuaria, sala autoptica, ossario comune, depositi di osservazione e obitori	“ 8
	Sez. V - Trasporto di salme	“ 9
	Sez. VI - Disposizioni comuni ad esumazioni ed estumulazioni	“ 10
	Sez. VII - Sostanze e materiali rinvenuti in occasione di operazioni cimiteriali. Forno inceneritore	“ 11
Capo III	DISCIPLINA DELL'ACCESSO DEI VISITATORI AGLI IMPIANTI CIMITERIALI	“ 11
Capo IV	PREVISIONI TECNICHE E PIANI CIMITERIALI	“ 13
Capo V	CONCESSIONI CIMITERIALI IN FAVORE DI PRIVATI - GESTIONE DEL SEPOLCRO E DISCIPLINA DELLE SUCCESSIONI	“ 15
	Sez. I - Disposizioni generali	“ 15
	Sez. II - Sepulture familiari	“ 15
	Sez. III - Sepulture individuali	“ 19
	Sez. IV - Criteri di assegnazione	“ 20
	Sez. V - Cessazione delle concessioni	“ 22
Capo VI	PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE E PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE	“ 24
	Sez. I - Presentazione dell'istanza di costruzione della sepoltura	“ 24
	Sez. II - Istruzione della richiesta	“ 25
	Sez. III - Fase preliminare ai lavori di costruzione della sepoltura	“ 26
	Sez. IV - Costruzione della sepoltura	“ 28
	Sez. V - Manutenzione della sepoltura	“ 28
	Sez. VI - Vigilanza e sanzioni per eventuali abusi edilizi riscontrati all'interno dei cimiteri comunali	“ 29
	Sez. VII - Disposizioni relative all'esecuzione dei lavori	“ 29
Capo VII	TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI	“ 31
Capo VIII	INUMAZIONI ED ESUMAZIONI	“ 34
Capo IX	CREMAZIONE	“ 36
Capo X	PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO I CIMITERI COMUNALI	“ 39
Capo XI	DISPOSIZIONI FINALI	“ 42
All. n. 1	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	“ 43
All. n. 2	SERVIZI FUNERARI IN REGIME DI OPERA PIA	“ 45
Note		“ 46

CAPO I PREMESSA

– Art. 1 –

1. Il presente regolamento sui servizi cimiteriali del Comune di Palermo è compilato in conformità al disposto dell'art. 344, Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265.
2. Il servizio di Polizia Mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono esercitate dal Sindaco, ferme restando, ove stabilite, le competenze del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Sanità, del Coordinatore Sanitario, dell'U.S.L. competente e dell'Autorità Giudiziaria.
3. Chiunque rinvenga parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare il Sindaco, che a sua volta ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale, la quale provvederà all'esame di quanto rinvenuto ad opera del medico necroscopo, segnalando i risultati all'Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nullaosta al seppellimento.

– Art. 2 –

1. I cimiteri comunali sono beni appartenenti al demanio comunale specifico; essi sono pertanto soggetti al regime giuridico del demanio pubblico ai sensi degli artt. 822, 823 e 824 del codice civile.
2. La concessione da parte del Comune di aree, porzioni di edificio o strutture esistenti nei cimiteri pubblici configura una concessione amministrativa di beni soggetti al regime demaniale. Indipendentemente dall'eventuale irrevocabilità o perpetuità del diritto al sepolcro, tali beni non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle disposizioni che li riguardano, tra cui quelle del presente regolamento, il quale si applica a tutti gli impianti cimiteriali comunali.
3. I cimiteri comunali costituiscono altresì opere igieniche di interesse locale ai sensi della normativa vigente.

– Art. 3 –

1. Le controversie inerenti ad atti o provvedimenti comunque relativi al rapporto di concessione cimiteriale, che non attengono all'aspetto patrimoniale del rapporto medesimo, rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ex art. 5, 1° comma, L. 06.12.1971, n. 1034.

– Art. 4 –

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria) e del R.D. 27.07.1934, n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie), come modificato per effetto della Legge 12.07.1961, n. 603, e della legge 24.11.1981, n. 689.
2. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel R.D.L. 9.12.1926, n. 2389, convertito dalla L. 15.03.1928, n. 833, concernente la Polizia Mortuaria in caso di eventi tellurici o disastri di altra natura, resta ferma l'applicabilità del regolamento approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 15.12.1927, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27.02.1928.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Sez. 1 – Disposizioni generali

– Art. 5 –

1. Per la trattazione di tutte le problematiche cimiteriali è costituito il Servizio Gestione Impianti Cimiteriali, coordinato da un dirigente responsabile designato dal Sindaco con ordine di servizio da inviare per conoscenza al Segretario Generale ed all'Assessore al ramo.
2. L'assegnazione del personale al Servizio di cui al comma 1 sarà stabilita con ordine di servizio del Segretario Generale sino alla applicazione del Regolamento di organizzazione.
3. Il Servizio di cui al comma 1 sarà costituito da una Sezione Amministrativa e da una Sezione Tecnica.
4. La Sezione Amministrativa curerà le procedure di concessione di aree o manufatti cimiteriali, nonché

le procedure relative ai mutamenti di titolarità delle sepolture o di revoca o decadenza delle concessioni medesime. Detta Sezione avrà cura di istruire le singole pratiche predisponendo il contenuto dei provvedimenti da sottoporre alla firma del Sindaco, dell'Assessore al ramo e del Responsabile del Servizio a termini del presente regolamento.

5. La Sezione Tecnica, coordinata da un dirigente tecnico, avrà competenze relative alla predisposizione ed all'aggiornamento dei piani cimiteriali e delle relative planimetrie, avvalendosi delle strutture esistenti presso la Ripartizione Urbanistica; autorizzerà inoltre la realizzazione, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, delle sepolture, previa istruttoria della relativa pratica e acquisizione dei pareri richiesti dal Capo VI del presente regolamento. Curerà l'istruttoria di pratiche cimiteriali che investono comunque profili tecnici su richiesta del Responsabile del Servizio e della Sezione Amministrativa a norma del presente regolamento.
6. La dotazione organica sarà così formata:

Sez. Amm.va:

- n. 1 Funzionario Amministrativo
- n. 2 Istruttori Direttivi
- n. 2 Istruttori Amministrativi
- n. 4 Operatori 5° livello area amministrativa
- n. 2 Operatori 2° livello.

Sez. Tecnica:

- n. 1 Architetto o Ingegnere
- n. 6 Geometri
- n. 2 Operatori 5° livello area amministrativa
- n. 2 Operatori 2° livello.

– Art. 6 –

1. Il Servizio Gestione Impianti Cimiteriali è competente al rilascio delle autorizzazioni alla tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione e cremazione di salme nei cimiteri esistenti nel territorio comunale, nonché quelle relative al Servizio Trasporti Funebri.
2. Detto servizio avrà il compito di vigilare, unitamente agli Organi a ciò preposti, sulla corretta gestione e fruizione delle sepolture da parte degli aventi diritto in conformità al contratto di concessione e alle norme del presente regolamento.
3. Allorché il Dirigente del Servizio venga a conoscenza di circostanze che a suo giudizio possano integrare ipotesi di revoca o decadenza delle concessioni, adotterà i provvedimenti previsti dal presente regolamento.

– Art. 7 –

1. L'Ufficiale di Stato Civile si raccorderà giornalmente con i medici delegati al servizio di Polizia Mortuaria dal Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. competente, per l'espletamento delle operazioni cimiteriali dell'attività necroscopica.

– Art. 8 –

1. L'Amministrazione Comunale, a richiesta degli interessati, assume a proprio carico gli oneri relativi al trasporto delle salme di soggetti per i quali si è proceduto al prelievo degli organi a scopo di trapianto.
2. Per le salme di cui al comma 1, non è previsto il pagamento dei diritti inerenti alle operazioni di tumulazione, inumazione o cremazione.

– Art. 9 –

1. Alle procedure tecnico-amministrative previste e disciplinate dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 30.04.1991, n. 10 (Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto d'accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il responsabile del procedimento esercita le facoltà previste dalla L.R. 30.04.1991, n. 10: lo stesso potrà delegare a personale subalterno l'istruttoria di singole pratiche, conservando le funzioni di coordinamento e con facoltà di avocazione o di diversa distribuzione delle pratiche.

3. Il soggetto affidatario dell'istruttoria ha l'obbligo:
 - di tenere costantemente informato il responsabile del procedimento dell'andamento delle pratiche assegnategli;
 - di procedere alla regolare tenuta ed istruzione delle stesse;
 - di segnalare per iscritto eventuali presunte anomalie o violazioni normative riscontrate durante le istruttorie affidategli;
 - di proporre eventuali atti o provvedimenti da adottare nelle singole fattispecie.
4. Il responsabile del procedimento ha a sua volta l'obbligo di evidenziare con tempestività, per iscritto, al Responsabile del Servizio, eventuali presunte anomalie o violazioni normative riscontrate, proponendo eventuali provvedimenti da adottare e predisponendo, se del caso, il contenuto dei provvedimenti medesimi. In particolare dovrà controllare la regolare osservanza delle modalità operative e dei termini previsti dal presente regolamento, procedendo alla predisposizione degli atti conseguenti.

– Art. 10 –

1. Il Direttore di ciascun cimitero comunale dipende funzionalmente dal Dirigente del Servizio Gestione Impianti Cimiteriali.
2. I provvedimenti emessi dal Direttore del cimitero sono reclamabili, da parte di chiunque vanti un interesse qualificato, al Dirigente del Servizio suddetto, entro gg. 30 dalla loro adozione o piena conoscenza da parte degli interessati.

Sez. II – Accesso delle salme o dei resti mortali al cimitero

– Art. 11 –

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del Regolamento di Polizia Mortuaria, con le modalità ivi previste;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate;
 - f) le parti anatomiche delle persone sopra elencate.

– Art. 12 –

1. Salvo il nullaosta di cui all'art. 9 del Regolamento di Polizia Mortuaria, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di Stato Civile e di Polizia Mortuaria.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere e di ossa umane.
3. Per i prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento aventi l'età presunta di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto le 28 settimane di età intrauterina e che dall'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento vengano rilasciati dalle UU.SS.LL..
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla U.S.L. accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

– Art. 13 –

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere né essere inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo ne accerti la morte come previsto dal comma precedente.

3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, e il cadavere presenti segni di iniziata decomposizione o quando altre ragioni sociali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario dell'U.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
4. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
5. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Coordinatore Sanitario della U.S.L. adotta misure cautelative necessarie.

– Art. 14 –

1. Le operazioni di seppellimento cominciano alle ore 8,00 e terminano alle ore 14,00 nei soli feriali. Eventuali ampliamenti di tale fascia oraria potranno essere disposti dalla Direzione di ciascun cimitero.
2. All'ingresso del cimitero sarà apposto, in luogo visibile, un apposito cartello contenente i suddetti orari.

– Art. 15 –

1. Il seppellimento delle salme ha luogo secondo l'ordine di arrivo al cimitero. I cadaveri, sopraggiunti dopo l'orario previsto per il servizio di seppellimento vengono depositati nella camera mortuaria per essere seppelliti il giorno seguente. In ogni caso il seppellimento dovrà avvenire alla presenza degli aventi diritto.

– Art. 16 –

1. Pervenuta la salma al cimitero, l'accompagnatore deve presentare al personale ivi addetto tutti i documenti forniti dall'Ufficiale Necroforo e cioè:
 - a) l'autorizzazione di cui all'art. 6 del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10.09.1990, n. 285) richiesta per la sepoltura nel cimitero, rilasciata, a norma dell'art. 141 del R.D. 09.07.1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale di Stato Civile;
 - b) la bolletta del pagamento eseguito per il seppellimento.

– Art. 17 –

1. Il personale addetto al cimitero è tenuto a verificare se i detti documenti siano regolari e se il nome e cognome indicato in ciascun feretro corrisponda esattamente a quello indicato nei medesimi documenti; quindi rilascia all'accompagnatore una dichiarazione di avvenuta ricezione dei cadaveri pervenuti, con l'ora dell'arrivo, che verrà consegnata all'Ufficiale Necroforo. Tale dichiarazione deve essere staccata da un bollettario a matrice, vistato in ogni foglio dal Direttore del cimitero o da un suo delegato.

– Art. 18 –

1. Nel caso in cui i documenti di cui sopra non risultino regolari, verrà egualmente rilasciata la ricevuta nel modo suddetto, ma i feretri saranno depositati nella camera mortuaria a spese degli interessati per il tempo strettamente indispensabile affinché siano regolarizzati i documenti medesimi.

– Art. 19 –

1. È assolutamente vietato aprire casse contenenti i cadaveri pervenuti al cimitero, eccetto il caso in cui lo disponga l'Autorità Giudiziaria, ovvero nei casi e nei modi previsti dal regolamento di Polizia Mortuaria.

– Art. 20 –

1. Al principio di ogni mese deve essere redatto uno statino dimostrante il numero delle casse fornite gratuitamente dal Municipio, ai sensi dell'art.140, durante il mese precedente, con l'indicazione del nome e cognome dei defunti.

– Art. 21 –

1. Nelle chiese annesse ai cimiteri possono celebrarsi funerali per conto ed a spese dei privati, previo pagamento dei diritti municipali stabiliti dalla tariffa in vigore.

– Art. 22 –

1. Gli oggetti appartenenti alle chiese dei cimiteri fanno parte dell'inventario generale depositato presso la Direzione, in una voce distinta dalle altre, e vengono dati in consegna al Cappellano, previo verbale.

– Art. 23 –

1. Qualora il seppellimento non possa aver luogo per motivi indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, la salma sarà deposta in camera mortuaria fino al giorno seguente, purché il cadavere sia chiuso in cassa di zinco saldata a fuoco e con l'obbligo del pagamento del diritto di deposito secondo tariffa. Perdurando i motivi di cui sopra, il conseguente prolungamento della sosta del feretro nel deposito dovrà essere comunicato all'Ufficiale Sanitario, che prescriverà gli opportuni accorgimenti. Se tale stato di cose dovesse protrarsi oltre il termine stabilito dall'Ufficiale Sanitario, si provvederà, a cura della Direzione del cimitero, ad inumare, previa informativa al medesimo Ufficiale Sanitario, il feretro di che trattasi nei campi comuni.

Sez. III – Tenuta dei registri

– Art. 24 –

1. I Direttori dei cimiteri curano che siano tenuti ed aggiornati giorno per giorno i seguenti registri:
 - a) Registro giornaliero cronologico delle salme che accedono al cimitero;
 - b) Registro delle salme degli adulti inumati nei campi comuni, indicante il nome e cognome del defunto, il giorno, il mese, e l'anno del seppellimento, il numero della sezione e quello della fossa corrispondente al cippo già collocato;
 - c) Registro delle salme dei minori sino a 10 anni di età inumati nei campi comuni, contenente le medesime indicazioni di cui sopra;
 - d) Registro dei pezzi patologici e anatomici;
 - e) Registro dei trasferimenti;
 - f) Registri alfabetico e cronologico delle salme pervenute nel cimitero, con la indicazione del nome, cognome e della fossa o della sepoltura ove è stato collocato il singolo feretro;
 - g) Registri delle cellette ossario e delle cellette per urne cinerarie;
 - h) Registro in ordine alfabetico dei concessionari delle sepolture gentilizie e delle cappelle, e dei successivi titolari delle medesime;
 - i) Registro delle nicchie murali;
 - j) Registro delle sepolture gentilizie e delle cappelle, contenente nome e cognome delle salme tumulate, nonché la data di tumulazione ed il loculo in cui è stato collocato il feretro;
 - k) Registri di scadenza rispettivamente delle concessioni per sepolture gentilizie, cappelle, nicchie murali e cellette ossario e cinerarie;
 - l) Registro delle cremazioni, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasferite se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco.

– Art. 25 –

1. Tutti i registri di cui all'articolo precedente devono essere tenuti da ciascuna Direzione cimiteriale; la responsabilità della tenuta dei registri compete al Sovrintendente del cimitero.
2. Il Servizio Gestione Impianti Cimiteriali deve curare la tenuta dei registri di cui alle lettere: D), F), G), H), I) ed L) dell'articolo precedente.

– Art. 26 –

1. I Direttori dei cimiteri comunali hanno l'obbligo di comunicare quotidianamente al Servizio Gestione Impianti Cimiteriali l'elenco di tutte le salme inumate, tumulate o cremate il giorno precedente, nonché delle riunioni di resti e dei trasferimenti effettuati; ciò al fine di effettuare le opportune verifiche anche in ordine all'effettivo pagamento dei diritti dovuti all'Amministrazione.

– Art. 27 –

1. I registri indicati negli articoli precedenti debbono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di controllo.

2. L'Amministrazione Comunale potrà in ogni tempo disporre controlli senza alcun preavviso sulla corretta tenuta dei registri e delle pratiche cimiteriali.
3. In tutti i casi si dovrà disporre, a cura del Dirigente del Servizio Gestione Impianti Cimiteriali, almeno una verifica annuale sui registri tenuti da ciascuna Direzione cimiteriale.
4. Un esemplare dei registri deve essere consegnato al termine di ogni anno presso l'Archivio Comunale, rimanendo l'altro presso la Direzione del cimitero.
5. Le Direzioni cimiteriali e gli uffici che svolgono funzioni afferenti alla materia cimiteriale possono avvalersi di strumenti informatici per la rapida catalogazione e per l'aggiornamento o la consultazione dei dati, fatto comunque salvo l'obbligo della regolare tenuta dei registri prescritti dal presente regolamento; questi potranno essere ottenuti anche attraverso la stampa dei dati informatici su supporto cartaceo vidimato dal Dirigente, ma dovranno essere numerati progressivamente con le usuali procedure già vigenti per gli atti di contabilità. Copia del supporto magnetico verrà consegnato ogni fine anno all'Archivio Comunale con l'indicazione del tracciato dei record.

Sez. IV – Camera mortuaria, sala autoptica, ossario comune, depositi di osservazione e obitori

– Art. 28 –

1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esista, e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.
3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12 del Regolamento di Polizia Mortuaria, funziona come tale la camera mortuaria.

– Art. 29 –

1. La camera mortuaria deve essere illuminata, ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
2. Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere inoltre disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

– Art. 30 –

1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'articolo precedente.
2. Nella sala, munita di idonea illuminazione, vi deve essere un tavolo anatomico, in grès o in ceramica o in marmo di ardesia o in pietra artificiale ben levigata o in metallo; esso deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

– Art. 31 –

1. Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere esclusivamente le ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e che si trovino nelle condizioni di completa mineralizzazione, non richieste dai familiari per altra destinazione nei cimiteri. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

– Art. 32 –

1. Il Comune deve disporre di un locale adibito a deposito di osservazione per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone: a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; b) morte in qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza delle salme anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

– Art. 33 –

1. Il Comune deve disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni: a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo; c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

– Art. 34 –

1. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. Il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.

– Art. 35 –

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte dall'unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Sez. V – Trasporto di salme

– Art. 36 –

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

– Art. 37 –

1. Il trasporto di salme in un cimitero di un altro Comune o nell'ambito del Comune, ma in un luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati, indirizzata al Servizio Gestione Impianti Cimiteriali, alla quale dovranno essere allegati il certificato di morte ed il N.O. della U.S.L. che restano uniti all'atto di autorizzazione.
2. Delle autorizzazioni di cui al comma 1 è dato avviso al Sindaco del Comune presso il quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.
3. Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro in rapporto alla sepoltura cui è destinato.
4. Per i morti di malattia infettiva-diffusa l'autorizzazione è data dal Sindaco, osservate le norme dell'art. 23 del Regolamento di Polizia Mortuaria.
5. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito, è autorizzato con un unico provvedimento dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

– Art. 38 –

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato è disciplinato dall'art. 27 del Regolamento di Polizia Mortuaria, se trattasi di Paesi aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10.02.1937 approvata

dall'Italia con R.D. 01.07.1937, n. 1369; ovvero dagli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento se trattasi di Stati non aderenti alla suddetta convenzione.

2. In entrambi i casi di cui al comma 1 per i morti di malattia infettiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

– Art. 39 –

1. In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere composti secondo le prescrizioni di cui all'art. 30 del Regolamento di Polizia Mortuaria e del Capo VII del presente regolamento.
2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compreso, o negli altri mesi, in località raggiungibili dopo 24 ore dal decesso, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma deve essere praticato il trattamento igienico di cui all'art. 32 del Regolamento di Polizia Mortuaria, salvo il caso di imbalsamazione.

– Art. 40 –

1. La salma deve essere consegnata alle persone responsabili del trasporto da Comune a Comune, unitamente ai documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento, nonché al verbale di riconoscimento e di consegna, da compiliarsi in duplice copia di cui una da consegnare al Comune di destinazione e l'altra da restituire con l'attestazione dell'avvenuto compimento delle operazioni.
2. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato sia in partenza che in arrivo con il medesimo carro funebre, al fine di evitare il trasferimento da carro a carro sulla pubblica via. In tal caso è dovuto il diritto fisso come da tariffa in vigore.

– Art. 41 –

1. Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Sindaco e dalle autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del Regolamento di Polizia Mortuaria se il trasporto è per o da Stato estero.
2. Il trasporto di cui al comma 1 non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.
3. Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 saldata a fuoco e recante il nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Sez. VI – Disposizioni comuni ad esumazioni ed estumulazioni

– Art. 42 –

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, intese queste ultime come quelle effettuate alla scadenza di essa, sono eseguite gratuitamente; le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento del canone stabilito secondo le tariffe vigenti. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica la Legge 23.12.1965, n. 270 e successive modificazioni.
2. Tanto nelle esumazioni quanto nelle estumulazioni è vietato sottrarre parti di salma, di indumenti e di oggetti ad eccezione dei prelievi autorizzati dall'Autorità Giudiziaria e salvo quanto disposto dall'articolo seguente.

– Art. 43 –

1. I familiari, quando ritengono che la salma da esumare o estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso alla Direzione del cimitero prima dell'esumazione o estumulazione, intervenendo ove possibile, all'operazione medesima.
2. In ogni caso gli oggetti di valore ed i ricordi personali che fossero rinvenuti durante le operazioni di esumazione, devono essere depositati presso la Direzione del cimitero, dalla quale, se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa registrazione; se non richiesti, detti oggetti seguono i resti se questi vengono conservati in ossario individuale privato; ovvero sono depositati presso la Direzione del cimitero se i resti sono destinati all'ossario comune.
3. Per il personale incaricato di effettuare operazioni cimiteriali su salme e resti mortali, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato; detto personale dovrà in ogni caso depositare tale oggetto presso la Direzione del cimitero.

– Art. 44 –

1. La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, viene portata a conoscenza degli interessati, attraverso la collocazione, almeno tre mesi prima della scadenza medesima, di apposite paline, sui campi e nei gruppi di loculi e cellette.
2. All'ingresso del cimitero è affisso ogni anno, in occasione della ricorrenza dei defunti, l'elenco dei campi e dei gruppi di loculi e cellette in scadenza nell'anno successivo, ed ivi mantenuto per almeno sei mesi.
3. Venendo a scadere le sepolture ordinarie private a tempo determinato, i materiali e le opere passano nella disponibilità del Comune e potranno essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero stesso o nel miglioramento di tombe abbandonate.
4. I concessionari possono essere autorizzati al reimpiego dei materiali in caso di cambiamento della sepoltura, ovvero per sepolture di parenti o affini entro il 4° grado, purché site nello stesso cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Le opere di pregio artistico o storico potranno essere conservate a cura del Comune all'interno del cimitero.
6. Eventuali oggetti strettamente personali dovranno essere, a richiesta, consegnati alle famiglie del defunto, previa registrazione presso la Direzione del cimitero.

Sez. VII – Sostanze e materiali rinvenuti in occasione di operazioni cimiteriali.

Forno Inceneritore

– Art. 45 –

1. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero, ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassette di zinco prescritte dall'art. 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/90).
2. I resti lignei, gli oggetti e gli elementi metallici del feretro, nonché gli avanzi di indumenti, essendo equiparati a rifiuti speciali, devono essere avviati per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in idoneo impianto d'incenerimento, ovvero, in mancanza, reinterrati all'interno del recinto cimiteriale in apposito appartato luogo o, solo eccezionalmente, in adeguata discarica, ai sensi del D.P.R. 10.09.82 n. 915.
3. L'eventuale trasporto di tali rifiuti tra i vari cimiteri dovrà essere eseguito, tramite idonei contenitori, da automezzi di proprietà comunale e da personale dipendente.
4. I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti.

– Art. 46 –

1. La conduzione e gestione del forno inceneritore è curata dall'Amministrazione Comunale, che potrà avvalersi, per l'installazione e la manutenzione dell'impianto, di imprese specializzate.
2. Le relative operazioni sono eseguite da personale dipendente specializzato munito delle abilitazioni prescritte dalla legge.

CAPO III

DISCIPLINA DELL'ACCESSO DEI VISITATORI AGLI IMPIANTI CIMITERIALI

– Art. 47 –

1. I cimiteri comunali sono aperti al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore 8,00 alle ore 14,00. In un giorno della settimana detto orario è protratto sino alle ore 16,00. Il Direttore del cimitero potrà disporre ampliamenti, ove possibile, di detta fascia oraria. Una tabella posta all'ingresso di ciascun cimitero informerà i visitatori sugli orari di apertura. L'apertura e la chiusura dei cancelli potrà essere ritardata, su disposizione del Direttore, per motivi di ordine generale relativi alla gestione del cimitero.
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso della Direzione.
3. L'orario dei servizi interni è stabilito dal Direttore.

4. Negli ultimi tre giorni di ottobre i cimiteri resteranno chiusi al pubblico per provvedere alla pulizia straordinaria, nell'imminenza della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti.

– Art. 48 –

1. Non è consentito accedere e circolare all'interno dei cimiteri comunali in altro modo che a piedi, ovvero avvalendosi del servizio di trasporto pubblico eventualmente messo a disposizione dal Comune.
2. Il Direttore del cimitero ha la facoltà di derogare a quanto previsto al comma 1, concedendo l'accesso al cimitero con mezzi privati: a) per coloro che sono affetti da grave deficienza fisica permanente; b) per coloro che abbiano compiuto gli 80 anni di età da comprovarsi con un documento di identità rilasciato da una pubblica amministrazione. A tal fine il Direttore, per i casi di cui alla lettera a), rilascerà a chi ne farà richiesta un permesso munito di fotografia di validità annuale, previa acquisizione della certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante le ridotte o inesistenti capacità motorie di carattere permanente.
3. Per i visitatori affetti da temporanea incapacità motoria, l'accesso con i mezzi privati sarà autorizzato dal personale di vigilanza all'ingresso del cimitero compatibilmente con il traffico esistente al momento all'interno del cimitero medesimo e previa esibizione, da parte dell'interessato, di una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante l'impedimento alla normale deambulazione, nei casi in cui detto impedimento non sia palese.
4. Tutti i permessi relativi all'ingresso di automezzi privati all'interno dei cimiteri comunali sono sospesi nei giorni festivi e nei giorni 1 e 2 del mese di novembre, nonché su disposizione del Direttore in qualsiasi altro giorno per motivi di ordine pubblico ovvero per ragioni inerenti alla gestione dell'impianto cimiteriale.
5. È fatta salva in ogni tempo la facoltà di accesso con un massimo di 5 autovetture a coloro che siano al seguito di una salma in procinto di essere tumulata o inumata.
6. Coloro che a qualunque titolo siano ammessi ad entrare nel cimitero con mezzi propri, dovranno scrupolosamente attenersi al rispetto della segnaletica che regola la viabilità interna, pena l'espulsione dal recinto cimiteriale e fatta salva per gli agenti di Polizia Municipale la facoltà di elevare contravvenzioni.

– Art. 49 –

1. È vietato l'ingresso al cimitero a coloro che trovansi in stato di ebbrezza, di esaltamento e a coloro che non siano decentemente abbigliati.
2. È vietata altresì l'introduzione di animali, anche se condotti al guinzaglio e muniti di museruola.
3. È vietato l'ingresso a chiunque, quando il Sindaco per motivi di ordine pubblico, di Polizia Mortuaria o di disciplina interna ravvisi l'opportunità del divieto temporaneo.
4. È vietato l'ingresso ai minori di anni 12 non accompagnati da un adulto responsabile della condotta del minore.
5. È vietato, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, l'accesso alle persone in massa, se non a seguito di funerali o di cerimonie religiose o civili.
6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il personale in servizio presso il cimitero inviterà i contravventori ad uscire dal medesimo, avvalendosi, ove necessario, dell'ausilio del Nucleo di Polizia Municipale ivi distaccato.

– Art. 50 –

1. Coloro che a qualunque titolo entrano nel cimitero devono osservare un contegno decoroso e rispettoso del luogo, non commettere atti contrari alla pubblica decenza e non arrecare disturbo alla quiete, non camminare fuori dai viali e dai sentieri a ciò destinati, non sedersi o sdraiarsi sull'erba o sulle sepolture e sui monumenti, non deturpare o imbrattare le sepolture o gli arredi funebri e non arrecare pregiudizio a qualsiasi oggetto all'interno del cimitero sia di proprietà pubblica che privata.
2. Coloro che contravvengono alle prescrizioni di cui al 1° comma, una volta individuati dal personale di servizio e identificati dagli agenti di Polizia Municipale, saranno passibili di denuncia all'autorità giudiziaria, qualora nel comportamento riscontrato si ravvisino estremi di reato, fatta salva comunque per l'Amministrazione o per i soggetti danneggiati la facoltà di rivalersi dei danni subiti.

– Art. 51 –

1. È assolutamente vietato mendicare, elemosinare o questuare in qualunque modo all'interno e nelle immediate adiacenze dei cimiteri.
2. Nessun oggetto può essere asportato dai cimiteri senza l'autorizzazione del Direttore.
3. L'Amministrazione Comunale non è responsabile verso le famiglie dei defunti, né verso altri, dei danni e delle sottrazioni che possano aver luogo all'interno del cimitero.
4. È vietato effettuare riprese cine-fotografiche all'interno del cimitero ad esclusione della propria sepoltura e previo permesso del Direttore. Eventuali deroghe dovranno essere di volta in volta autorizzate dal Sindaco.
5. È rigorosamente vietato a tutto il personale in servizio presso il cimitero di accettare donativi, mance ed elargizioni di qualsiasi natura ed entità. È altresì vietato al medesimo personale di assumere commissioni e di prendere parte al commercio di oggetti funebri, fiori e simili, ovvero di occuparsi della collocazione o sistemazione di foto nelle sepolture private e di ingerirsi per fini estranei a quelli d'istituto, anche se non a scopo di lucro, in affari riguardanti il cimitero.

– Art. 52 –

1. Un estratto delle disposizioni del presente capo sarà collocato a cura del Direttore, in maniera ben visibile, all'ingresso del cimitero e presso gli uffici della Direzione.

CAPO IV PREVISIONI TECNICHE E PIANI CIMITERIALI

– Art. 53 –

1. Ogni cimitero insistente nel territorio del Comune deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 estesa anche nelle zone circostanti e che dovrà prevedere la fascia di rispetto cimiteriale di mt. 100.
2. Le planimetrie di cui al comma 1 devono essere aggiornate ogni cinque anni ovvero quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o ancora quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche od ampliamenti.

– Art. 54 –

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e quelli relativi alla costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e idrografica; detti progetti devono essere deliberati dal Consiglio Comunale.
2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie vigenti.

– Art. 55 –

1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione dei cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali è stata programmata la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e dei viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste, quali il deposito di osservazione, la camera mortuaria, la sala autoptica, le cappelle, il forno crematorio, il forno inceneritore, i servizi igienici destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, l'alloggio del custode, gli impianti tecnici, nonché le aree da adibire all'eventuale reinterro dei materiali rinvenuti in occasione di operazioni cimiteriali ai sensi del Capo II del presente regolamento.
3. Gli elaborati grafici devono rappresentare, in scala adeguata, sia le variazioni del complesso, sia gli edifici destinati ai servizi generali, sia quelli destinati agli impianti tecnici.

– Art. 56 –

1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private devono essere necessariamente previste nei piani regolatori cimiteriali, in assenza dei quali non potrà procedersi alla concessione di aree per sepolture private.

2. I piani di cui al comma 1° possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti culti diversi da quello cattolico.
3. Alle comunità straniere che facciano domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco un'area adeguata nel cimitero.

– Art. 57 –

1. I piani cimiteriali dovranno prevedere le norme di attuazione che regolano i seguenti aspetti:
 - l'individuazione delle tipologie e delle dimensioni dei lotti alla costruzione di sepolture private;
 - l'altezza di tutti i manufatti sia delle parti in cripta che in elevazione;
 - i materiali da adottare ed eventualmente le modalità e le tecniche costruttive consentite;
 - la tipologia dei lavori consentiti e le relative procedure tecniche;
 - gli eventuali arredi delle parti fuori terra consentiti nelle sepolture private.

– Art. 58 –

1. I cimiteri devono essere provvisti di acqua potabile e dotati di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale ivi addetto, in proporzione all'estensione dell'area cimiteriale.
2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provvisto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio. Detti accorgimenti dovranno essere realizzati in modo da non provocare una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato ai campi d'inumazione, onde evitare di recare nocimento alla naturale mineralizzazione delle salme, ostacolandone il relativo processo.

– Art. 59 –

1. I cimiteri devono essere delimitati lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a mt. 2,50 dal piano esterno di campagna.

– Art. 60 –

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la fascia di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.
2. È vietato costruire entro la fascia di rispetto nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.
3. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di mt. 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso; inoltre deve essere asciutto e dotato di giusto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione delle salme.
4. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena (o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare) almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

– Art. 61 –

1. La superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolarsi sulla base dei dati statici delle inumazioni eseguite nell'ultimo decennio. Detta superficie deve avere dimensioni adeguate per poter accogliere le salme per l'ordinario periodo di rotazione. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, ai sensi dell'art. 82 comma 2 e 3 del Regolamento Polizia Mortuaria, l'area viene calcolata proporzionalmente. Conseguentemente il calcolo dell'area occorrente per le inumazioni si baserà sulle inumazioni mediamente eseguite nell'ultimo decennio (o nel diverso periodo fissato ex art. 82 comma 2 e 3 del Regolamento Polizia Mortuaria), aumentata del 50%.
2. Alle aree di cui al comma 1 dovranno essere aggiunte quelle da destinarsi alla reinumazione di salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni ordinarie o da esumazioni, nonché quelle provenienti in forza di eventi straordinari nella misura di 1/5 di quelle previste al comma precedente.
3. I piani cimiteriali di cui all'art. 53 possono prevedere reparti speciali e separati per l'inumazione di salme di persone decedute a seguito di malattie infettive-diffuse.

CAPO V
CONCESSIONI CIMITERIALI IN FAVORE DI PRIVATI.
GESTIONE DEL SEPOLCRO E DISCIPLINA DELLE SUCCESSIONI

Sez. I – Disposizioni generali

– Art. 62 –

1. Il Comune può concedere a privati e ad Enti l'uso di manufatti ed aree cimiteriali per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Il Comune può altresì concedere aree per impiantare campi d'inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. Le concessioni cimiteriali di cui ai commi precedenti sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo da chiedersi prima della scadenza del termine, ad istanza dell'avente diritto secondo le modalità di cui all'art. 70.
4. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate in data anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803 possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
5. ***Ai fini della comunicazione di avvio del procedimento agli interessati si farà ricorso ad apposito avviso, da pubblicare all'Albo Pretorio on line, nel sito istituzionale del Comune, nel portale dei Servizi Cimiteriali, all'ingresso del cimitero e – possibilmente – sugli stessi sepolcri, con il quale verrà data notizia che si procederà all'emissione del provvedimento di revoca dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso medesimo.***^(6)

– Art. 63 –

1. Tutte le concessioni, comprese quelle perpetue rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, si estinguono in caso di soppressione del cimitero. In quest'ultimo caso gli Enti o le persone fisiche concessionarie di posti per sepolture private hanno soltanto diritto ad ottenere, a titolo gratuito, nel nuovo cimitero per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione e per la durata massima di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un'area corrispondente in superficie a quella precedentemente concessa ed al trasporto gratuito delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero da effettuarsi a cura del Comune.
2. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nel cimitero soppresso restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
3. In caso di abbandono da parte dei legittimi titolari i materiali di cui sopra sono acquisiti dal Comune.

Sez. II – Sepolture familiari

– Art. 64 –

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è strettamente riservato alla persona del concessionario e ai suoi familiari. La natura familiare del sepolcro si presume, in assenza di una diversa destinazione d'uso impressa dal concessionario nel contratto di concessione stipulato con il legale rappresentante dell'Amministrazione Comunale.
2. Per familiari del concessionario fondatore si intendono: coniuge non divorziato, ascendenti e discendenti in linea retta, generi e nuore; essi hanno comunque diritto a fruire delle sepolture, salvo quanto disposto al comma 3 dell'art. 65.
- 2bis. Si potrà consentire la tumulazione di altri parenti o affini fino al 4° grado previa autorizzazione del fondatore del sepolcro o dei successivi concessionari.
3. Alla morte dell'ultimo beneficiario del diritto d'uso del sepolcro, come indicato nel comma precedente, la concessione cimiteriale si trasmetterà in capo agli eredi legittimi di costui, in analogia e secondo le norme che regolano la successione dei parenti, come disciplinata dal titolo II del libro II del codice civile.
4. In difetto di parenti idonei alla successione, da reperirsi anche a mezzo ricerche anagrafiche, pubblici proclami o con avvisi opportunamente collocati all'ingresso del cimitero o presso la stessa sepoltura per un periodo minimo di un anno, l'area con tutto ciò che vi insiste sarà riacquistata dal Comune, ma in ogni caso non prima di 20 anni dal decesso dell'ultimo avente diritto noto all'Amministrazione.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, la successione nella titolarità della concessione cimiteriale non ha luogo tra i parenti oltre il 6° grado.
6. ***Qualora, per fare fronte a situazioni di emergenza igienico-sanitaria, l'Amministrazione utilizzi o abbia utilizzato loculi liberi posti all'interno di sepolture private, è fatto salvo il diritto del concessionario e/o degli aventi diritto a beneficiare, allorché si verifichino decessi dei familiari di cui all'art. 64 e manchino altri loculi liberi nella sepoltura, della liberazione del numero corrispondente di loculi utilizzati dall'Amministrazione Comunale, senza indugio e ad onere e spese della Amministrazione.***(³)

– Art. 65 –

1. Alla morte del concessionario fondatore del sepolcro, i beneficiari del diritto alla fruizione dello stesso, ai sensi dell'articolo precedente, dovranno delegare per l'esercizio del diritto d'uso della sepoltura uno tra essi, notiziandone formalmente il Servizio Gestione Impianti Cimiteriali che provvederà ad aggiornare la titolarità della concessione ed a darne comunicazione alla Direzione del cimitero interessato; tale delega dovrà essere effettuata dai beneficiari discendenti del concessionario di primo grado, nonché dai discendenti di primo grado eventualmente individuati quali beneficiari del concessionario nell'atto di concessione. Solo in caso di eventuale decesso di questi ultimi tale delega dovrà essere effettuata dai discendenti di grado ulteriore e fino al 6° grado. Qualora nel termine di 30 giorni i beneficiari del diritto non individuino il delegato alla gestione del sepolcro, quest'ultimo dovrà intendersi individuato nel beneficiario più anziano per età ed è ad esso che dovranno essere notificati tutti gli atti relativi alla sepoltura. In difetto non se ne permetterà l'esercizio.
2. Le prescrizioni di cui al primo comma si applicano altresì ai successori legittimi dell'ultimo avente diritto a fruire della sepoltura in base all'atto di concessione, ai sensi dell'articolo precedente, qualora succedano più soggetti nello stesso grado di parentela.
3. Il concessionario fondatore del sepolcro potrà escludere dal diritto d'uso della sepoltura taluno di coloro che sarebbero beneficiari a norma dell'articolo precedente; analoga facoltà è riconosciuta al concessionario fondatore nel corso del rapporto concessorio ed avrà effetto dal momento della ricezione dell'apposita domanda motivata da parte del Servizio Gestione Impianti Cimiteriali, che predisporrà gli atti necessari per la stipula, a spese del richiedente, di un atto integrativo all'originario contratto di concessione.
4. Il concessionario fondatore ha anche facoltà di estendere l'uso della sepoltura ad altri parenti, affini o estranei, tanto all'atto della stipula del contratto quanto nel corso del rapporto concessorio. In quest'ultimo caso si procederà come previsto al comma precedente. ***Tale facoltà, dopo la morte del fondatore, è riconosciuta anche agli eredi di quest'ultimo. Nel rispetto delle volontà dell'originario concessionario, i successori di grado più prossimo possono all'unanimità estendere il diritto d'uso della sepoltura ad altri parenti, affini ed estranei, seguendo le modalità del comma precedente.***(²)

– Art. 66 –

1. Può altresì essere consentita su richiesta del fondatore, o dei concessionari all'unanimità, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché le salme di persone che abbiano acquisito particolari meriti o benemeritenze nei confronti del fondatore o dei successivi concessionari.
2. Per i fini di cui al comma 1 il fondatore o i successori all'unanimità, dovranno prestare il loro consenso per iscritto, con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, alla tumulazione delle salme di cui al comma precedente, con apposita dichiarazione allegata alla domanda di tumulazione da presentarsi presso il Servizio Gestione Impianti Cimiteriali. ***Il consenso potrà essere espresso anche dal solo delegato alla gestione del sepolcro, producendo unitamente all'istanza una dichiarazione sostitutiva di atto notorio – ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – in cui attesti di agire in nome e per conto di tutti gli aventi diritto.***(⁶)
3. Nei casi di cui al comma 1, l'istante oltre alla dichiarazione di cui al comma 2, dovrà altresì dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, che la salma non dispone di altra sepoltura nel territorio del Comune né nei Comuni confinanti ed esternare le motivazioni del ricovero della stessa nel sepolcro di pertinenza.
4. In tutti i casi, le salme dei soggetti non contemplati nell'atto di concessione, ma ammessi alla tumulazione ai sensi del presente articolo, non possono occupare più di 1/3 dei posti di cui è complessivamente dotata la sepoltura.

5. Nell'ipotesi di tumulazione di salme di cui al comma 1 l'estumulazione sarà consentita secondo le ordinarie prescrizioni di cui all'art. 125 del Capo VII.
6. Anche per le concessioni in corso all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 5.

– Art. 67 –

1. Il diritto d'uso delle sepolture si esercita, in ogni caso, sino al completamento della capienza del sepolcro, salva la facoltà di procedere ad estumulazione nei casi consentiti dalle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria e dalle disposizioni di cui al Capo VII del presente regolamento.
2. Il fondatore del sepolcro, ossia l'originario concessionario, potrà prevedere nell'atto di concessione l'inalienabilità di alcune o di tutte le salme tumulate nel sepolcro medesimo.
3. È consentito ai successori dell'originario concessionario, mutare o revocare le previsioni inserite nell'atto di concessione, di cui al comma 2, ma in tal caso la nuova disposizione opererà per le salme tumulate da quel momento, fermo e restando l'inalienabilità di quelle tumulate sotto la vigenza delle disposizioni dettate dall'originario concessionario; per tale modifica sarà comunque necessario un atto integrativo nel contratto a cura del Servizio Gestione Impianti Cimiteriali ed a spese dei richiedenti.

– Art. 68 –

1. Il diritto d'uso della sepoltura non può essere in alcun modo ceduto o trasmesso a terzi, né gratuitamente né a titolo oneroso, né per atto tra vivi né a causa di morte; esso è concesso dall'Amministrazione fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti dei terzi.
2. Il concessionario per i fini di cui al comma 1 sottoscriverà, in seno all'atto di fondazione, una dichiarazione con cui si impegna a tenere indenne il Comune concedente da ogni responsabilità civile per eventuali danni arrecati a terzi e comunque derivanti dall'esercizio di facoltà relative alla costruzione, gestione, amministrazione, manutenzione e fruizione della sepoltura.

– Art. 69 –

1. Le concessioni di sepolture in favore dei privati sono tutte a titolo oneroso.
2. Il Comune può concedere, compatibilmente alle aree disponibili, ove previsto nei piani cimiteriali: a) aree per la costruzione di sepolture destinate ad un determinato nucleo familiare; b) aree per la costruzione di sepolture destinate ad un determinato sodalizio (Associazioni Militari e Civili legalmente riconosciute o Comunità religiose), concedendo ad ognuno di essi un'area edificabile e purché le stesse Associazioni abbiano un numero di associati non inferiore a 50; c) nicchie murali per la tumulazione di una salma; d) cellette ossario per la conservazione dei resti di un solo scheletro e cellette per la conservazione di urne cinerarie; e) aree in cui insediare campi di inumazione per famiglie e collettività, purché dotati di adeguato ossario; f) sepolture pervenute al Comune per revoca, annullamento, decadenza o scadenza di precedenti concessioni o a qualunque titolo, ovvero realizzate dall'Amministrazione.

– Art. 70 –

1. Prima della scadenza della concessione, l'avente diritto con apposita istanza può chiedere al Comune il rinnovo per un periodo di pari durata dietro corresponsione del prezzo del terreno secondo le tariffe in vigore all'atto del rinnovo.
2. Alla scadenza della concessione, in mancanza di rinnovo, la sepoltura resterà nella disponibilità del Comune, che potrà liberamente disporre anche del manufatto funerario dopo avere provveduto a collocare nell'ossario comune o nei campi d'inumazione rispettivamente i resti o le salme nella stessa contenute.

– Art. 71 –

1. Nell'ambito di uno stesso nucleo familiare, inteso ai sensi dell'art. 64, comma 2 del presente regolamento, in nessun caso potrà essere rilasciata più di una concessione.
2. Non saranno consentite operazioni cimiteriali in sepolture concesse a privati od Enti ogni qualvolta sorga legittimo dubbio sul diritto del richiedente oppure intervenga un'opposizione da parte degli aventi diritto. In tal caso il richiedente dovrà provare il suo diritto a richiesta dei competenti Uffici dell'Amministrazione Comunale.

3. La tumulazione nelle sepolture oggetto di concessione, fatta eccezione per il concessionario fondatore, si può eseguire dopo il pagamento di un diritto di immissione nella misura indicata nella tariffa in vigore al momento dell'immissione medesima.

– Art. 72 –

1. Sono di massima vietate le procure speciali o generali in favore di terzi aventi ad oggetto la gestione o l'amministrazione del sepolcro.
2. Nel caso di motivata e documentata necessità l'Amministrazione potrà preventivamente autorizzare il conferimento di procure a terzi.
3. Ai fini di cui al comma 2, il concessionario fondatore, o i suoi successori all'unanimità, dovranno inoltrare un'apposita domanda, con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, con la quale chiedono al Servizio Gestione Impianti Cimiteriali di essere autorizzati al conferimento della procura in favore del soggetto designato, specificando e documentando le ragioni della richiesta.
4. La domanda di cui al comma 3 dovrà contenere i dati identificativi del soggetto istante e del soggetto a cui si intende conferire la procura; dovrà inoltre specificare le facoltà che si intendono conferire al procuratore.
5. Il soggetto che beneficerà della procura dovrà allegare alla domanda di cui al comma 3 una dichiarazione, con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, con la quale dichiara sotto la propria responsabilità: a) di non essere destinatario di altre procure relative a sepolture esistenti in cimiteri comunali; b) che si impegna a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, altre procure relative a sepolture pure ubicate nei cimiteri comunali; c) di non avere subito condanne penali passate in giudicato, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza e di non avere procedimenti penali o di prevenzione in corso, per fatti posti in essere nell'ambito dei cimiteri Comunali ed afferenti alla materia cimiteriale.
6. Il Servizio Gestione Impianti Cimiteriali, verificata la completezza dell'istanza ed esaminati i motivi addotti sotto il profilo della serietà e della rilevanza, entro i successivi 60 giorni rilascerà l'autorizzazione al conferimento della procura; in caso negativo emetterà motivato provvedimento di rigetto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere all'interessato ulteriori dati e documenti; in tal caso il termine di cui sopra è sospeso per non più di una volta e riprenderà dal momento in cui perverranno all'Ufficio i dati richiesti. Copia della procura autorizzata dall'Amministrazione deve essere inviata a cura del Servizio Gestione Impianti Cimiteriali alla Direzione del cimitero interessato.
7. La procura si estingue ed è comunque inefficace per il Comune, nei seguenti casi: a) in caso di mancata autorizzazione preventiva; b) per la scadenza del termine ivi preventivato; c) per il venir meno dei requisiti del procuratore, di cui al comma 5; d) per revoca del soggetto che l'ha conferita o per rinuncia del procuratore, opponibili dal momento in cui il Comune ne ha avuto formale conoscenza; e) per morte, interdizione, inabilitazione del rappresentato o del rappresentatore; f) per il compimento da parte del procuratore di atti contrari alle prescrizioni regolamentari ovvero tali da integrare un uso improprio della sepoltura.

– Art. 73 –

1. I concessionari possono rinunciare in qualsiasi momento al diritto d'uso della sepoltura, in tal caso la rinuncia è irrevocabile.
2. In caso di rinuncia alla concessione prima dell'uso della sepoltura, al concessionario che ne faccia apposita richiesta sarà rimborsato il prezzo del terreno e il deposito di garanzia, ma non le restanti somme introitate dal Comune per diritti e competenze relative alla stipula del contratto e al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione della sepoltura, in quanto somme connesse con l'attività procedimentale che l'Amministrazione ha comunque reso in favore del Concessionario.
3. Il rimborso delle somme di cui al 1° comma è subordinato al rilascio del terreno nelle medesime condizioni in cui è stato ricevuto e al preventivo nullaosta del Direttore del cimitero e della Sezione Tecnica presso il Servizio Gestione Impianti Cimiteriali.
4. Il credito di cui al comma 1 vantato dal rinunciante nei confronti dell'Amministrazione Comunale potrà considerarsi certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1282 del codice civile – quindi produttivo di interessi legali – non prima che il Comune, esaurito il procedimento previsto e disciplinato dal presente regolamento, deliberi con provvedimento di G.M. l'accettazione della

rinuncia alla concessione, disponendo nel contempo la restituzione delle somme in favore dell'avente diritto; ciò in conformità alle norme in tema di contabilità pubblica.

– Art. 74 –

1. Il diritto d'uso delle sepolture destinate ad un sodalizio, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 69, è riservato alle persone regolarmente iscritte tra gli aderenti al Sodalizio o all'Associazione e fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Gli Enti titolari del diritto d'uso della sepoltura dovranno depositare presso il Servizio Gestione Impianti Cimiteriali, copia autentica dello Statuto e delle norme che regolano l'uso di dette tombe, unitamente all'elenco dei soci iscritti.
3. I rappresentanti degli Enti suddetti hanno l'obbligo di comunicare immediatamente al superiore Servizio, e comunque prima di qualsiasi operazione cimiteriale, le eventuali variazioni introdotte nell'elenco dei propri affiliati per ammissione o cancellazione, come pure i cambiamenti introdotti nello statuto e le variazioni delle norme suddette.
4. Non potranno essere tumulate nelle sepolture di cui al comma 1 le salme di coloro dei quali non sia stata certificata la regolare ammissione almeno 6 mesi prima del decesso.
5. ***L'estumulazione ai fini della riunione resti di un cadavere appartenente in vita ad un sodale è soggetta alla medesima disciplina riguardante le sepolture familiari e gentilizie, tranne nel caso in cui il rappresentante del sodalizio sia munito dei poteri di disporre al riguardo.***(⁵)
6. ***Nel caso in cui tutti i loculi nella disponibilità di un sodalizio siano occupati e non si disponga del consenso dei familiari per l'estumulazione e la riunione resti di un defunto, la relativa autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle seguenti condizioni:***
 - a) il defunto è il più anziano per data di decesso;***
 - b) il rappresentante legale del sodalizio dovrà esperire ogni tentativo utile per il reperimento dei congiunti del defunto entro il VI grado; a tal fine dovrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata nelle forme di legge, in base alla quale si attesti che non esistono parenti entro il VI grado del defunto ovvero che gli stessi, effettuate le dovute ricerche, non risultano reperibili;***
 - c) presso l'Albo Pretorio e sopra la sepoltura interessata dovrà essere pubblicato per trenta giorni apposito avviso per informare in merito alla prossima operazione cimiteriale, consentendosi l'ostensione delle generalità del defunto;***
 - d) a conclusione delle operazioni, la cassetta contenente i resti del defunto dovrà essere riposta all'interno della medesima sepoltura di provenienza; analogamente, dovrà compiersi con il feretro, in caso di esito negativo.***(⁵)

– Art. 75 –

1. Il concessionario di un lotto di terreno, prima dell'abilitazione all'uso della sepoltura, può chiedere, con motivata istanza al Servizio Gestione Impianti Cimiteriali, la permuta del lotto con un altro di diversa estensione.
2. L'Amministrazione, valutate le disponibilità esistenti nei cimiteri comunali e tenuto conto delle dimensioni del nucleo familiare del richiedente, in rapporto alle istanze di concessione cimiteriale già pervenute, si determinerà in ordine alla richiesta di cui al comma 1.
3. In caso di accoglimento delle istanze di cui al comma 1, inviterà l'interessato a corrispondere per intero l'importo della nuova concessione, restituendogli nel contempo i 2/3 dell'importo pagato per la precedente concessione. Il lotto originario dovrà essere rilasciato nelle medesime condizioni in cui è stato ricevuto, salvo diverso avviso dell'Amministrazione in ordine all'eventuale acquisizione del manufatto.
4. In ogni caso sono a carico del concessionario le spese del nuovo atto di concessione, che dovrà essere autorizzato da una delibera di G.M..

Sez. III – Sepolture individuali

– Art. 76 –

1. Le nicchie, le cellette ossario e le cellette per urne cinerarie di cui alle lettere c) e d) dell'art. 69 sono rispettivamente concesse per una salma, per i resti e per le ceneri di un solo ***defunto, residente in vita a Palermo.***(⁶)
2. È consentita tuttavia la collocazione di più cassette e di urne cinerarie in un unico loculo, anche in

presenza di feretro, qualora sia necessario, nel corso della concessione, tumulare i resti dei soggetti di cui **all'art. 64.(⁶)**

3. Qualora, nel corso della concessione si renda necessario tumulare la salma di taluno dei soggetti di cui **all'art. 64.(⁶)** potrà procedersi alla riunione dei resti tumulando nello stesso loculo anche i resti riuniti.
4. ***È consentita la tumulazione in un unico loculo, in presenza di feretro, oltre che di cassette ossario e urne cinerarie, anche di contenitori di resti mortali, così come definiti dal D.P.R. 254 del 15 luglio 2003, in funzione della capienza del loculo medesimo, purché sussista tra i soggetti ivi depositi oppure tra questi e il concessionario, il rapporto di parentela di cui all'art. 64, ovvero si tratti di soggetti aderenti ad un medesimo sodalizio.(⁶)***

– Art. 77 –

1. Le nicchie possono concedersi, con determinazione dirigenziale, **a decesso avvenuto,(⁶)** su istanza di parte, previo pagamento dei diritti previsti da apposita tariffa e sempre che il defunto non fosse beneficiario di altra sepoltura nei cimiteri comunali.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla salma di cui al comma 1 e non può essere ceduto o trasmesso a terzi per qualsiasi titolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 76.
3. La concessione delle nicchie e delle cellette di cui all'art. 76 ha la durata di **25 anni (⁶)** dalla data della tumulazione della salma; alla scadenza, il Comune rientrerà in possesso delle stesse facendo deporre le salme estumulate ed i resti mortali contenuti nelle cellette rispettivamente nei campi d'inumazione se non mineralizzati, ovvero nell'ossario comune o nel cinerario comune.
4. ***Alla scadenza della concessione di una nicchia è fatta salva la possibilità di richiedere la concessione di una celletta ossario per la deposizione dei resti mortali.(⁶)***
5. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 76, la durata della concessione resterà quella originaria, per cui non saranno dovuti nuovi oneri concessori.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 76, verrà a costituirsi una nuova concessione con tutti gli effetti consequenziali.

– Art. 78 –

1. Se la nicchia o la celletta viene lasciata libera entro 15 anni dalla concessione, per trasferimento della salma o dei resti, sarà rimborsato il 50% del prezzo versato, mentre ne sarà rimborsato il 25% se detto trasferimento avverrà dopo i 15 e non oltre i **20 anni.(⁶)**
2. Al concessionario di una nicchia a muro o celletta non ancora usata che la rimetta a disposizione del Comune saranno rimborsati i 2/3 del prezzo versato.

Sez. IV – Criteri di assegnazione

– Art. 79 –

1. Salvo quanto previsto dall'art. 77 relativamente alle nicchie e dall'art. 80 per le cellette (ossario e cinerarie), per le concessioni cimiteriali di cui al comma 2 dell'art. 69 si procederà a mezzo di determinazioni dirigenziali, che dovranno individuare oltre che i soggetti assegnati, anche gli estremi identificativi del lotto a manufatto concesso.
2. Nella domanda, che dovrà essere indirizzata al Servizio Gestione Impianti Cimiteriali, il richiedente dovrà dichiarare:
 - i propri dati identificativi; il tipo di concessione cimiteriale richiesta; la consistenza del proprio nucleo familiare;
 - di essere residente nel Comune da almeno 1 anno; di non essere titolare di concessione cimiteriale nel Comune di Palermo o nei Comuni confinanti;
 - di non fruire di alcun diritto di sepoltura nei cimiteri siti sul territorio del Comune, come pure nei cimiteri siti sul territorio dei Comuni confinanti;
 - il recapito presso il quale desidera ricevere le eventuali comunicazioni relative alla richiesta di che trattasi, impegnandosi altresì ad informare formalmente l'Amministrazione dei possibili mutamenti di domicilio e con ciò esonerando il Comune da ogni responsabilità per disagi conseguenti alla mancata comunicazione del nuovo recapito. Nel caso in cui la domanda sia priva di taluno dei superiori elementi, l'Amministrazione invierà al richiedente un apposito questionario, con invito ad integrare i dati mancanti entro il termine perentorio di giorni 30 dal ricevimento del suddetto questionario. In caso di invio dei dati mancanti nel termine previsto, il richiedente conserverà

nella graduatoria generale la stessa anzianità data dall'originaria domanda. In caso di invio tardivo dei dati richiesti, l'istante assumerà in graduatoria una nuova anzianità decorrente dalla data in cui sono pervenute all'Amministrazione le notizie richieste.

– Art. 80 –

1. Il Servizio Gestione Impianti Cimiteriali, per l'assegnazione di concessioni di aree e manufatti destinati a sepolture di cui al comma 2°, lett. *a), b) ed e) dell'art. 69,(6)* procederà, previa pubblicazione di un apposito bando, a formare la graduatoria delle istanze pervenute basandosi sul criterio dell'età anagrafica del richiedente, privilegiando il più anziano.
2. In sede di prima applicazione ed ai fini della regolarizzazione delle situazioni pregresse, in graduatoria avranno preferenza gli assegnatari o i loro familiari subentranti confermatari delle concessioni già rilasciate e sospese con le deliberazioni di G.C. nn. 1530/94 e 565/95.
3. Il criterio di cui al comma 1° non si applica per la concessione di nicchie murarie, per le quali valgono le prescrizioni dell'art. 77; né per le concessioni di cellette (ossario e cinerarie), alle quali si procederà solo secondo l'ordine di presentazione delle istanze; queste potranno essere presentate solo in caso di necessità attuale e salva decadenza in caso di omessa utilizzazione entro 30 giorni dall'avvenuta concessione. ***Il suddetto criterio non si applica inoltre alle concessioni delle sepolture familiari di cui all'art. 69 c. 2 lett. f); per queste infatti, fermi restando i requisiti di cui all'art. 79 c. 2, si procederà mediante procedura di evidenza pubblica con offerte al rialzo sulla base d'asta fissata dai tecnici comunali.(6)***
4. Alla concessione si procederà con le modalità di cui al comma 1° dell'art. 77. Il Sindaco, per particolari casi di comprovata e documentata necessità e urgenza, purché riferibili non a semplici situazioni personali bensì a fatti o episodi di particolare gravità e rilevanza sociale, potrà, nei limiti dei posti disponibili e con provvedimento motivato, da ratificarsi da parte della G.M., procedere a concessioni anche gratuitamente, in deroga alle graduatorie di cui al comma 1, in favore di quei soggetti che mediante apposita domanda corredata da idonea documentazione comprovino lo stato di particolare gravità ed indifferibilità.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applicherà alle salme di persone vittime della criminalità mafiosa, cadute in servizio o a causa del servizio, ovvero cadute nella lotta a tale fenomeno criminoso.
6. Qualora nelle more dell'accoglimento della domanda di concessione cimiteriale l'istante venga a mancare, i componenti del nucleo familiare di cui al comma 2 dell'art. 64 potranno subentrare al congiunto defunto collocandosi nella graduatoria di cui al comma 1 del presente articolo; a tal fine designeranno un soggetto che assumerà l'eventuale titolarità della concessione, privilegiando la sua anzianità di età anagrafica; in caso di mancata designazione, la domanda di concessione cimiteriale di subentro verrà dichiarata decaduta.
7. La previsione di cui al comma 6 si applica altresì alle istanze di concessione cimiteriali giacenti presso l'Amministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
8. Onde consentire il corretto passaggio tra il vecchio sistema di gestione delle graduatorie ed il nuovo sistema previsto dall'art.80 del regolamento come sopra riformulato, in sede di prima applicazione dovrà essere integrata la graduatoria esistente presso il Servizio Gestione Impianti Cimiteriali alla data dell'1.4.2007 con quella risultante dal bando di cui alla deliberazione di G.M. n° 26 del 6.2.2007. A ciascun soggetto utilmente collocato nella graduatoria dovrà essere notificato, nelle forme previste per legge anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, invito a riconferma della istanza a suo tempo presentata, a pena di decadenza dall'eventuale diritto alla concessione, da formulare nel termine massimo di giorni 15. Nel caso di decesso del soggetto che ha presentato istanza, la richiesta di riconferma andrà inviata a quei soggetti che secondo il vigente regolamento cimiteriale e le norme del codice civile risulteranno "aventi diritto".

– Art. 81 –

1. A seguito della comunicazione da parte del Servizio Gestione Impianti Cimiteriali dell'avvenuta assegnazione, il concessionario dovrà effettuare presso la Tesoreria Comunale, entro un mese, il pagamento del prezzo del terreno o della sepoltura concessa, così come determinato dal Servizio sopra citato, secondo le tariffe in vigore; dovrà altresì eseguire il versamento del deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni causati all'Amministrazione o a terzi o per eventuali ritardi nella esecuzione delle opere, nella misura di un quarto del prezzo del terreno o del manufatto concesso. Il deposito

cauzionale verrà restituito senza corresponsione di interesse alcuno, con Determinazione Dirigenziale, a richiesta dell'interessato, a collaudo effettuato, se nessun danno è stato arrecato e previo parere favorevole della Sezione Tecnica del Servizio Gestione Impianti Cimiteriali e del Direttore del cimitero.

2. Entro 30 giorni dalla comunicazione della concessione di cui al comma 1, l'interessato sarà invitato dal Servizio Gestione Impianti Cimiteriali, sempre che sia stato effettuato il pagamento di cui al comma medesimo, a sottoscrivere il contratto di concessione. In detto contratto il concessionario ha l'onere di inserire le eventuali clausole limitative del diritto d'uso della sepoltura, nonché le previsioni di cui al comma 3 dell'art. 65.
3. Il contratto di cui al comma 2 è sottoscritto dal legale rappresentante dell'Amministrazione, individuato ai sensi del vigente regolamento sui contratti, e dal concessionario, davanti all'Ufficiale Rogante, nel giorno e nell'ora comunicata dal Servizio sopra citato, previa intesa con il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Contratti.
4. Il contratto di concessione viene siglato in 4 copie in originale, di cui una consegnata al concessionario, una trasmessa al Servizio Gestione Impianti Cimiteriali, una alla Direzione del cimitero e una conservata presso l'Ufficio Contratti.
5. Le spese relative agli adempimenti di cui ai commi precedenti sono a carico del concessionario.

– Art. 82 –

1. Qualora si procederà all'assegnazione di un lotto cimiteriale sul quale insiste una sepoltura ai sensi dell'art. 69 lett. F), il concessionario, che intende edificare secondo un proprio progetto, dovrà provvedere a sua cura e spese e previo assenso dell'Amministrazione alla demolizione del manufatto di cui al successivo Capo VI.
2. Qualora il concessionario intenda utilizzare la sepoltura esistente nel lotto assegnatogli sarà tenuto al pagamento del prezzo del terreno e delle opere ivi esistenti, previa loro quantificazione a cura della Sezione Tecnica del Servizio Gestione Impianti Cimiteriali.

– Art. 83 –

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di assegnare in concessione aree o sepolture tra quelle individuate dall'art. 69 diverse per tipologia, dimensioni e caratteristiche da quelle eventualmente richieste originariamente, e ciò in quanto le reali disponibilità del cimitero, il numero elevato delle richieste ovvero le previsioni del piano cimiteriale non consentano di soddisfare per intero le pretese richieste. Resta salvo per il concessionario il diritto di rinunciare all'assegnazione; in tal caso l'interessato manterrà nella graduatoria di cui all'art. 80 l'anzianità maturata, in relazione alle successive assegnazioni che l'Amministrazione potrà in essere.

Sez. V – Cessazione delle concessioni

– Art. 84 –

1. Le concessioni di cui all'art. 69, oltre che per la naturale scadenza del termine qualora non ne sia stato richiesto il rinnovo a termini del presente regolamento, cessano per decadenza e per revoca.

– Art. 85 –

1. La decadenza delle concessioni può essere dichiarata:
 - a) per la mancata esecuzione delle opere alla scadenza del termine stabilito per la realizzazione della sepoltura, rilevata dal Direttore del cimitero o dal tecnico incaricato di sorvegliare i lavori;
 - b) per inosservanza degli obblighi contrattualmente assunti con l'Amministrazione concedente;
 - c) per l'uso improprio e/o non autorizzato della sepoltura;
 - d) per l'inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione e gestione della sepoltura, qualora siano trascorsi infruttuosamente 90 giorni dall'invito notificato dal Comune a provvedervi;
 - e) per accertate difformità nell'esecuzione delle opere rispetto al progetto approvato dal Comune;
 - f) quando la sepoltura non sia stata occupata entro un anno dalla morte della persona alla quale è stata concessa ovvero dalla morte della prima persona avente diritto ad esservi sepolta se la sepoltura è ancora vuota, fatte salve le cause di forza maggiore documentate dall'avente diritto;
 - g) per accertate violazioni delle prescrizioni contenute nel presente regolamento o nel Regolamento di Polizia Mortuaria;

- h) a seguito di rigetto per 3 volte del progetto di costruzione della sepoltura;
- i) per l'accertata occupazione di terreno in misura maggiore rispetto a quella concessa.

– Art. 86 –

1. ***Nelle ipotesi di cui alle lett. a), d) ed e) dell'art. precedente con provvedimento motivato si concederà al concessionario un termine perentorio non superiore a giorni 90, diffidandolo a rendere entro tale termine le opere conformi rispetto al progetto preventivamente approvato. Entro 10 giorni dalla ricezione dell'invito notificato dal Comune i soggetti obbligati sono tenuti a presentare l'istanza di autorizzazione all'effettuazione dei lavori necessari; il suddetto termine di 90 giorni rimane sospeso nel periodo intercorrente fra la presentazione dell'istanza di autorizzazione e il rilascio di quest'ultima. In caso di mancata presentazione dell'istanza entro il termine suddetto potrà essere avviata la procedura di decadenza; lo stesso dicasi se entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione i lavori non dovessero essere avviati.***(⁶)
2. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, previo sopralluogo e relazione del tecnico comunale incaricato che attesti la persistenza di difformità rispetto al progetto approvato, sarà disposta, a cura del Dirigente del Servizio, la decadenza della concessione con incameramento da parte dell'Amministrazione di quanto versato dal concessionario, ivi compreso il deposito cauzionale.
3. Durante gli accertamenti tecnici di cui ai commi 1 e 2 e per tutta la durata del termine concesso per rendere conformi le opere realizzate rispetto al progetto approvato, l'interessato potrà produrre al Servizio ai Cimiteri, in ogni momento, documenti, giustificativi, elaborati grafici e scritti difensivi.
4. Le prescrizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle difformità di costruzione che non superino i limiti di tollerabilità massima come previsti dalla normativa vigente e comunque sino al 3% delle dimensioni originariamente previste nel progetto approvato, purché le opere si mantengano nell'ambito del terreno concesso.

– Art.87 –

1. Qualora ricorrano i motivi di decadenza di cui all'art.85, il Comune rientrerà nell'immediata disponibilità dell'area concessa e della sepoltura, ove esistente. In tale ipotesi tutto ciò che è posto nel sepolcro e che non può essere agevolmente asportato dal concessionario diverrà di proprietà del Comune, senza diritto da parte del concessionario ad indennizzo alcuno.
2. Eventuali salme o resti mortali, presenti nella sepoltura, saranno traslati, in assenza di diversa destinazione indicata dagli interessati, a cura del Comune, rispettivamente nei campi di inumazione o dell'ossario o cinerario comune.
3. La decadenza della concessione accertata dal Servizio Gestione Impianti Cimiteriali è formalizzata con ***provvedimento dirigenziale*** (⁶) che dia atto delle ragioni dell'avvenuta decadenza e che ***dovrà notificarsi ai titolari delle concessioni*** (⁶) ivi menzionati ed individuati.
4. L'area o la sepoltura riacquistata dal Comune potrà essere suscettibile di nuova assegnazione in concessione secondo le graduatorie esistenti e con le modalità di cui all'art.80, tenendo conto delle previsioni del piano cimiteriale.
5. Nel caso in cui la decadenza sia dichiarata ai sensi della lett. e) dell'art.85, l'area sarà resa libera e sgombera a cura dell'Amministrazione.
6. Copia del provvedimento di decadenza sarà inviata alla Direzione del cimitero, all'Ufficio Contratti e all'Avvocatura Comunale a cura del Servizio Gestione Impianti Cimiteriali.

– Art.88 –

1. L'inizio del procedimento di decadenza dovrà essere comunicato ai diretti interessati ai sensi dell'art.8, L.R. n. 10/1991.
2. La decadenza, nei casi di cui alle lettere b), c), f) e i) dell'art.85, è in ogni caso pronunciata previa diffida agli interessati, se reperibili.
3. ***Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, se il concessionario o agli aventi diritto non risultano reperibili, si farà ricorso ad apposito avviso, da pubblicare all'Albo Pretorio on line, nel sito istituzionale del Comune, nel portale dei Servizi Cimiteriali, all'ingresso del cimitero e – possibilmente – sugli stessi sepolcri, con il quale verrà data notizia che si procederà all'emissione del provvedimento di decadenza dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso medesimo.***(⁶)

4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi tre mesi dall'invio della diffida senza che gli interessati abbiano provveduto a rimuoverne le cause, la decadenza è dichiarata con le modalità di cui all'articolo precedente, salvo eventuali cause di forza maggiore documentate nei termini di cui sopra a cura degli stessi interessati.

– Art. 89 –

1. La concessione può essere in ogni tempo revocata per esigenze di ordine generale concernenti l'organizzazione e la funzionalità del cimitero; in tal caso il concessionario ha diritto di avere assegnata una diversa area o sepoltura, ove possibile nello stesso cimitero e in ogni caso secondo le disponibilità del momento; lo stesso ha altresì diritto al trasporto gratuito delle salme o dei resti mortali esistenti nella sepoltura oggetto della concessione revocata.
2. Se all'atto della revoca, da disporsi con le stesse modalità previste dall'art.88, non sono disponibili aree o sepolture, il concessionario sarà inserito d'ufficio e con priorità tra i beneficiari delle prime assegnazioni utili, senza alcun onere aggiuntivo a carico dello stesso.

CAPO VI

PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE

E PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

Sez. I – Presentazione dell'istanza di costruzione della sepoltura

– Art. 90 –

1. Entro i 90 giorni successivi alla stipula del contratto di cui all'art.81, l'interessato dovrà presentare al Servizio del cimitero una domanda, con sottoscrizione autenticata nei modi di legge, con la quale chiede di essere autorizzato ad eseguire la costruzione della sepoltura in conformità al progetto allegato alla stessa.

– Art. 91 –

1. La domanda di quel precedente articolo deve contenere:
 - a) i dati identificativi del concessionario ovvero di colui che ad esso è subentrato ai sensi del presente regolamento; in quest'ultimo caso dovrà essere indicato il titolo in virtù del quale si succede all'originario concessionario;
 - b) gli estremi e la data dei versamenti effettuati ai sensi dell'art.81 nonché la data di stipula del contratto di concessione;
 - c) l'elenco degli allegati di cui all'articolo seguente.

– Art. 92 –

1. Alla domanda di cui sopra vanno allegati:
 - a) gli eventuali titoli e /o certificazioni che comprovino il diritto del richiedente a subentrare nella posizione dell'originario concessionario;
 - b) n. 6 copie del progetto, ciascuna delle quali dovrà essere corredata dei seguenti atti:
 - stralcio planimetrico della zona cimiteriale con indicazione del lotto interessato; questo dovrà essere opportunamente individuato ed evidenziato nel suo effettivo posizionamento nel piano cimiteriale;
 - piante, debitamente quotate, sia delle parti fuori terra che della cripta, in scala 1:20;
 - rappresentazione grafica di tutti i prospetti, debitamente quotati, e n.2 sezioni, tutti in scala 1:20;
 - eventuale parere favorevole della Sovrintendenza Reg.le BB.CC. e AA., ove l'opera dovesse ricadere in zone sottoposta a vincolo;
 - relazione tecnica sulla costruzione, redatta dal progettista, in cui si dia atto dei materiali con cui si intende realizzare ciascuna parte della sepoltura; della metodologia costruttiva, con particolare riferimento ad eventuali accorgimenti tecnico-costruttivi adottati; degli accorgimenti di ordine tecnico-sanitario; della conformità del manufatto alle prescrizioni urbanistico- edilizie specifiche del piano cimiteriale e della conformità alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie.

2. Tutti gli elaborati grafici e la relazione di cui al comma 1 devono essere sottoscritti dal progettista, prescelto tra professionisti regolarmente iscritti all'ordine dei geometri, degli architetti o degli ingegneri, che si assume la paternità e la responsabilità della progettazione dell'opera nei limiti delle competenze stabilite per le rispettive categorie professionali.

– Art. 93 –

1. Nell'istruzione delle pratiche l'Amministrazione Comunale, si atterrà scrupolosamente al rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, dato unicamente dal numero di protocollo degli atti di entrata presso il Servizio Gestione Impianti Cimiteriali.

Sez. II – Istruzione della richiesta

– Art. 94 –

1. L'istanza, corredata dai documenti previsti dall'art.92, sarà sottoposta ad un esame preventivo da parte della Sezione Tecnica del Servizio Gestione Impianti Cimiteriali, la quale, se riterrà che la stessa abbia i requisiti di massima per l'accoglibilità, invierà n. 5 copie del progetto con gli atti allegati al Coordinatore Sanitario della U.S.L. competente e, successivamente all'acquisizione del parere di questi, trasmetterà n. 4 copie del progetto alla Commissione Edilizia Comunale. Il progetto in questione dovrà essere accompagnato da una relazione sintetica predisposta dalla Sezione Tecnica, che attesti la compatibilità dell'opera con il piano cimiteriale.
2. Qualora il Servizio ai cimiteri in sede di verifica preliminare dovesse invece riscontrare l'assenza di taluni dei documenti previsti a corredo della domanda, ovvero ritenesse palesemente non accoglibile il progetto presentato, potrà richiedere, con apposito avviso ai sensi della L. R. n. 10 del 1991, la partecipazione al procedimento del soggetto interessato, ovvero l'integrazione della documentazione predetta da presentare unitamente agli eventuali chiarimenti. Nel caso in cui, a seguito dei chiarimenti forniti dall'interessato o delle modifiche o integrazioni apportate al progetto, questo dovesse risultare manifestamente non accoglibile, in quanto incompatibile con le previsioni regolamentari o del piano cimiteriale, il Servizio Gestione Impianti Cimiteriali, con provvedimento motivato dal Responsabile del Servizio, da comunicarsi all'interessato, procederà al rigetto del progetto.

– Art. 95 –

1. Non appena ricevuto il progetto con gli allegati di rito, l'Ufficio di Segreteria della Commissione Edilizia Comunale avrà cura di presentarlo alla prima seduta utile, avvisando della data della seduta il Servizio Gestione Impianti Cimiteriali. La Commissione Edilizia potrà richiedere la partecipazione alla seduta di un tecnico del Servizio Gestione Impianti Cimiteriali ovvero potrà acquisire informazioni e chiarimenti direttamente presso il medesimo Servizio. In tal caso l'esame del progetto proseguirà alla prima seduta utile dopo l'acquisizione dei dati richiesti.
2. Il parere della Commissione Edilizia Comunale dovrà essere trasmesso quanto prima al Servizio Gestione Impianti Cimiteriali per la predisposizione del provvedimento finale del procedimento di approvazione, da sottoporre alla firma del Dirigente, unitamente agli altri pareri e nulla osta necessari.
3. Il provvedimento sindacale di cui al comma 2 potrà essere di approvazione del progetto su conforme parere degli altri organi interessati, ovvero di diniego. In quest'ultimo caso il provvedimento dovrà specificare i motivi della mancata approvazione del progetto cimiteriale. Il provvedimento sindacale, a prescindere dal suo contenuto, deve essere integralmente portato a conoscenza dell'interessato.

– Art. 96 –

1. Il provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. precedente, recante la firma del Sindaco o dell'Assessore delegato, dovrà precisare:
 - a) l'esito dei pareri e dei nulla osta richiesti;
 - b) il contenuto della proposta del Servizio Gestione Impianti Cimiteriali;
 - c) le eventuali condizioni alle quali è subordinata l'approvazione del progetto;
 - d) il tempo prescritto per la durata dei lavori, ove autorizzati.
2. Il Servizio Gestione Impianti Cimiteriali avrà cura di inviare copia del provvedimento di cui al comma 1 alla Direzione del cimitero, corredandolo di una copia del progetto approvato, con i nulla osta ottenuti.

1. In caso di rigetto dell'istanza, il Dirigente assegnerà, in calce al provvedimento di rigetto, un termine non superiore a 60 giorni per consentire al concessionario di presentare un ulteriore e differente progetto, immune dai vizi che inficiavano quello rigettato e conforme alle prescrizioni fornite dal Servizio Gestione Impianti Cimiteriali.
2. Qualora per la medesima concessione di terreno venissero presentati per tre volte progetti che abbiano dato luogo a provvedimenti di rigetto, sarà dichiarata la decadenza della concessione ai sensi della lettera h) dell'art.85. Al concessionario che ne faccia richiesta saranno rimborsati i 2/3 del prezzo del terreno e il deposito cauzionale.
3. La decadenza della concessione sarà dichiarata anche in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, salva la dimostrazione che il ritardo è stato determinato da cause di forza maggiore non imputabili al concessionario.

Sez. III – Fase preliminare ai lavori di costruzione della sepoltura

1. A seguito della ricezione del provvedimento sindacale di approvazione del progetto, l'interessato dovrà fare pervenire al Direttore del cimitero la seguente documentazione:
 - a) nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile (da prodursi in copia anche al Servizio Gestione Impianti Cimiteriali);
 - b) dichiarazione con la quale il concessionario si obbliga sotto la propria responsabilità, a pena di decadenza della concessione cimiteriale, a:
 - curare che i lavori saranno eseguiti in conformità al progetto approvato dal Comune, nei termini e nei modi previsti dal presente regolamento, mantenendosi nell'ambito del terreno assegnato in concessione;
 - tenere indenne il Comune da eventuali danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori;
 - c) dichiarazione con la quale il titolare dell'impresa incaricata di eseguire i lavori dichiara sotto la propria responsabilità:
 - il domicilio eletto;
 - di essere iscritto nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
 - che il personale impiegato nella costruzione è in regola con la normativa vigente in materia previdenziale, assicurativa e del lavoro;
 - che durante l'esecuzione delle opere verranno rispettate le norme in materia antinfortunistica;
 - di non essere inibito all'espletamento di attività lavorativa all'interno dei cimiteri comunali ai sensi del presente regolamento;
 - di non aver subito condanne penali passate in autorità di cosa giudicata, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza, e di non aver procedimenti penali o di misure di prevenzione in corso per fatti posti in essere nei cimiteri comunali e afferenti alla materia cimiteriale.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 dovranno essere rese anche dalle imprese subentranti ad altre che avevano già iniziato i lavori all'interno del cimitero, così come dai direttori dei lavori che subentrino ad altri nell'ultimazione dell'opera.
3. Il Direttore del cimitero, una volta constatata la regolarità della pratica e della documentazione prodotta, autorizzerà l'impresa a dare inizio ai lavori, rilasciando il relativo nulla osta in duplice copia, di cui una consegnata al concessionario e l'altra all'impresa medesima che dovrà esibirla ad ogni controllo. In detto nulla osta si farà menzione della data di consegna del terreno.

1. L'impresa che dovesse contravvenire agli obblighi imposti dal presente regolamento, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dal regolamento medesimo, con motivato provvedimento del Servizio Gestione Impianti Cimiteriali, su relazione del Direttore del cimitero, sarà interdetta dall'esercizio di attività edilizia negli impianti cimiteriali del Comune per un periodo minimo di mesi tre e sino ad un massimo di anni due dall'emanazione del relativo provvedimento, da notificarsi a detta impresa a mezzo messo comunale.
2. Qualora l'impresa sia stata destinataria di 3 provvedimenti di cui al comma 1, resterà interdetta definitivamente dall'effettuazione di lavori nei cimiteri comunali.

3. Alle imprese è vietato in particolare svolgere nei cimiteri azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili sotto il profilo giuridico o morale.

– Art. 100 –

1. Della consegna del terreno deve essere redatto apposito verbale alla presenza del Direttore del cimitero o di un suo delegato, del tecnico comunale, del concessionario, del titolare dell'impresa incaricata della realizzazione dei lavori e del direttore di questi ultimi.
2. Il verbale di consegna darà atto del termine di inizio e di fine dei lavori in conformità al provvedimento sindacale di approvazione del progetto dell'opera.
3. Le aree consegnate devono risultare libere da ogni residuo di eventuali precedenti inumazioni e tumulazioni, accettandole il concessionario nelle condizioni in cui si trovano al momento della consegna, senza alcun onere o responsabilità da parte del Comune.

– Art. 101 –

1. I lavori dovranno svolgersi sotto la sorveglianza del tecnico comunale incaricato dal Dirigente Tecnico del Servizio Gestione Impianti Cimiteriali. A tal fine il tecnico preposto al controllo dei lavori dovrà effettuare almeno un'ispezione ordinaria mensile delle singole sepolture; potrà inoltre effettuare ispezioni straordinarie quando lo riterrà opportuno e senza obbligo di preavviso.
2. In caso di vizi riscontrati nell'esecuzione delle opere, il tecnico incaricato relazionerà al Direttore del cimitero e al Servizio Gestione Impianti Cimiteriali per l'avvio del procedimento di cui all'art.86.
3. Nelle more di ulteriori decisioni del sopracitato Servizio, il Direttore potrà cautelativamente disporre l'immediata sospensione dei lavori per un periodo massimo di giorni 30, inviando copia del proprio provvedimento al Servizio Gestione Impianti Cimiteriali, al sig. Sindaco ed alla Polizia Municipale per i provvedimenti di competenza. Detto provvedimento dovrà essere notificato a mezzo messo comunale o agente di Polizia Municipale al concessionario e all'impresa presso la sua sede dichiarata ed essere affisso in evidenza all'ingresso del cimitero e, ove possibile, presso il cantiere dei lavori, per tutto il tempo della sua efficacia.
4. In caso di prosecuzione dei lavori in violazione del provvedimento di cui al comma 5 verrà redatto a cura della Polizia Municipale in servizio presso il cimitero apposito processo verbale da trasmettere al Direttore del cimitero, al Servizio Gestione Impianti Cimiteriali ed all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti del caso.

– Art. 102 –

1. Nel periodo di esecuzione dei lavori è ammesso l'ingresso al cimitero di automezzi, macchine operatrici o di altri mezzi adibiti al trasporto di materiali; questi devono permanere all'interno del recinto del cimitero per il tempo strettamente necessario al loro impiego o per il carico e lo scarico del materiale. È vietata la sosta di detti mezzi all'interno del cimitero.
2. Il personale addetto al cimitero dovrà far rispettare le prescrizioni di cui al comma 1 avvalendosi, ove necessario, del Nucleo di Polizia Municipale ivi distaccato.

– Art. 103 –

1. Le costruzioni e le opere di ogni sorta sia sotto che sopra il suolo, debbono essere contenute rigorosamente entro i limiti del terreno concesso a pena di decadenza della concessione. L'impresa incaricata di realizzare l'opera deve provvedere a recingere, a regola d'arte, tale terreno.
2. Per quanto riguarda le parti fuori terra della costruzione esse debbono rientrare in modo da lasciare nei lati (escluso il prospetto principale sul viale) una zona libera di terreno larga almeno 1/10 della lunghezza dei lati stessi.
3. Il tecnico comunale preposto a vigilare sull'esecuzione dei lavori dovrà altresì verificare il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo.

– Art. 104 –

1. Tutte le sepolture dovranno recare inciso e in modo visibile all'esterno sul prospetto o sulla lapide prospiciente il viale d'accesso il numero corrispondente a quello della sezione e del lotto sul quale insistono.

– Art. 105 –

1. Senza autorizzazione del Servizio Gestione Impianti Cimiteriali è vietato ai concessionari e ai loro successori togliere o modificare in qualunque modo le lapidi o le opere scultoree.

– Art. 106 –

1. I materiali da utilizzare nella costruzione delle sepolture, le tecniche e le modalità costruttive, sono previste nei rispettivi piani cimiteriali e nelle norme di attuazione afferenti ai singoli cimiteri.

Sez. IV – Costruzione della sepoltura

– Art. 107 –

1. La realizzazione delle sepolture dovrà essere ultimata entro 6 mesi e quella delle cappelle entro un anno dalla data di effettiva consegna del terreno al concessionario, desunta dal relativo verbale.
2. Qualora entro i termini di cui al comma 1 le opere non fossero ultimate, la concessione sarà dichiarata decaduta ai sensi dell'art. 85 lett. a). In questo caso a richiesta del concessionario saranno restituiti i 2/3 del prezzo del terreno, previo rilascio dell'area medesima nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata.
3. Il Servizio Gestione Impianti Cimiteriali potrà concedere un'ulteriore proroga sino alla metà del tempo originariamente concesso, per comprovate ragioni, su apposita motivata richiesta del concessionario o del direttore dei lavori.

– Art. 108 –

1. Le opere ultimate, per essere ammesse all'uso devono, su richiesta del concessionario, essere sottoposte al collaudo, da compiersi da parte dei tecnici del Servizio Gestione Impianti Cimiteriali e del Coordinatore Sanitario della U.S.L. competente o da un suo delegato. Sono vietati collaudi parziali.
2. L'attestazione dell'avvenuto collaudo tecnico – sanitario è conservata agli atti del cimitero e inviata al Servizio Gestione Impianti Cimiteriali.
3. Una volta acquisita agli atti l'attestazione di cui al comma 2, il Direttore potrà ammettere all'uso la sepoltura secondo le prescrizioni del presente regolamento e del Regolamento di Polizia Mortuaria.
4. Il Direttore del cimitero dovrà vigilare affinché non siano utilizzate sepolture prive dei collaudi di cui al comma 1.

Sez. V – Manutenzione della sepoltura

– Art. 109 –

1. Le spese di costruzione e di manutenzione di tombe, manufatti e corredi funebri relativi a sepolture private sono ad esclusivo carico dei concessionari.
2. I concessionari delle sepolture ed i loro successori hanno l'obbligo di curarne la regolare manutenzione ed il dovuto decoro.
3. Qualora le tombe ed i monumenti vengano lasciati in stato di palese abbandono o dovessero minacciare rovina, il Servizio Gestione Impianti Cimiteriali, anche dietro segnalazione della Direzione del cimitero, intimerà ai titolari della sepoltura, individuati ove occorra anche con avviso per pubblica affissione o con altri mezzi ritenuti idonei, di eseguire le riparazioni ritenute necessarie ed indifferibili per rimettere le opere in condizione di decoro, sicurezza ed igiene, fissando all'uopo un termine non superiore a giorni 90.
4. Qualora gli aventi diritto non ottemperassero alla intimazione di cui al comma 3 nei termini previsti, il Servizio di cui sopra avvierà le procedure di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 85 lett. d), provvedendo alla successiva riassegnazione del terreno o del manufatto. In questo caso la Sezione Tecnica del Servizio Gestione Impianti Cimiteriali valuterà se la sepoltura è suscettibile di ripristino ovvero sia in condizione di irrecuperabilità. Alle riparazioni necessarie o all'eventuale demolizione provvederà l'Amministrazione con proprio personale.

– Art. 110 –

1. Ogni variazione che si intende apportare alle sepolture rispetto al progetto approvato e depositato presso gli Uffici Comunali, dovrà essere preventivamente sottoposta ad una nuova procedura di approvazione progettuale secondo le prescrizioni dell'art. 90 e seguenti.

2. Per gli interventi conservativi di manutenzione ordinaria o straordinaria che non comportino modifiche del progetto approvato e del manufatto esistente, l'avente diritto dovrà presentare apposita domanda al Servizio Gestione Impianti Cimiteriali, corredata da una relazione tecnica, che descriva le opere che intende realizzare, sottoscritta, ove necessario, da un tecnico abilitato competente a seconda della natura delle opere di che trattasi. Il Servizio suddetto, verificata la compatibilità delle opere con il progetto originariamente approvato con le previsioni regolamentari e del piano cimiteriale, nonché delle sue norme di attuazione, e previo ottenimento dei nulla osta di volta in volta necessari, rilascerà l'autorizzazione, che sarà portata a conoscenza dell'interessato e della Direzione del cimitero; quest'ultima acconsentirà all'inizio dei lavori previa acquisizione delle dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 98.
3. In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, per gli interventi di riparazione e/o apposizione di lapidi, rivestimenti, parti scultoree, cippi, iscrizioni e arredi funerari sarà necessario munirsi soltanto dell'autorizzazione del Servizio Gestione Impianti Cimiteriali rilasciata dalla competente Sezione Tecnica, previa acquisizione dei nulla osta eventualmente richiesti. Anche detta autorizzazione sarà trasmessa, oltre che all'interessato, alla Direzione del cimitero; a seguito di essa l'avente diritto è immediatamente abilitato ad effettuare gli interventi richiesti.

Sez. VI – Vigilanza e sanzioni per eventuali abusi edilizi riscontrati all'interno dei cimiteri comunali

– Art. 111 –

1. In caso di violazione delle norme, dei termini e delle condizioni previste in sede di approvazione dei progetti di costruzione, di variazione e manutenzione di sepolture, sarà dichiarata la decadenza della concessione ai sensi dell'art.85.
2. Tutte le competenze in materia di repressione degli abusi, anche di carattere non edilizio, perpetrati all'interno dei cimiteri, appartengono al Servizio Gestione Impianti Cimiteriali che opererà utilizzando il proprio personale e coordinando gli interventi del personale in servizio presso il cimitero e dell'apposito Nucleo di Polizia Municipale ivi distaccato.
3. Notizia degli abusi potrà essere data al Servizio Gestione Impianti Cimiteriali sia dal personale in servizio al cimitero, sia dal Nucleo di Polizia Municipale, sia dal tecnico incaricato di seguire i lavori posti in essere dai titolari di sepolture private. A seguito delle notizie dell'abuso si applicheranno le disposizioni dell'art.86.

– Art. 112 –

1. L'attività edilizia posta in essere all'interno dei cimiteri è regolata in via primaria dalle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/90 n. 285 e dal presente Regolamento locale, nonché, in via secondaria, dal piano regolatore cimiteriale che il Comune è tenuto ad adottare a norma degli artt. 54 e seguenti di detto D.P.R..
2. Le opere di cui al comma 1 non necessitano delle concessioni o autorizzazioni richieste dalla normativa edilizia vigente per le opere realizzate all'esterno dei cimiteri, restando viceversa disciplinate dalle disposizioni del presente Capo e dalle prescrizioni del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
3. La Ripartizione Edilizia Privata resta competente a perseguire gli eventuali abusi perpetrati all'esterno del recinto cimiteriale e che in base alla normativa urbanistico-edilizia ineriscono al rispetto delle distanze che le costruzioni devono mantenere nelle aree cimiteriali.

– Art. 113 –

1. In caso di inadempienza alle norme di questo Capo si applicheranno le conseguenze previste dall'art.85 in tema di decadenza della concessione e di riacquisizione, da parte del Comune, del terreno e delle sepolture eventualmente ivi insistenti.

Sez. VII – Disposizioni relative all'esecuzione dei lavori

– Art. 114 –

1. I materiali di qualunque genere introdotti nei cimiteri e usati per la costruzione, definizione e decorazione delle sepolture dovranno essere di pronta e agevole utilizzazione. Nel recinto del cimitero non potrà eseguirsi che la lavorazione a compimento.

2. I lavori dovranno essere eseguiti all'interno dell'area concessa. Qualora i concessionari avessero necessità di occupare altro terreno per le lavorazioni ed il deposito temporaneo di materiali ed attrezzi necessari alla realizzazione delle opere, potranno essere autorizzate dal Direttore, sentito il tecnico comunale incaricato di seguire i lavori, ad occupare lo spazio ritenuto congruo da quest'ultimo e per il tempo prevedibile di ultimazione dei lavori. A tal fine sarà rilasciata dalla Direzione del cimitero una concessione provvisoria all'occupazione del terreno, previo pagamento del prezzo di occupazione a metro quadrato secondo le tariffe che verranno stabilite.
3. Una volta cessati i lavori in via definitiva, il concessionario dovrà provvedere, senza frapporte indugio, alla rimozione dei materiali e delle attrezzature residue e allo sgombero dello spazio concessogli temporaneamente ai sensi del comma 2, lasciandolo pulito ed in ordine e trasportando materiali e attrezzature al di fuori del recinto cimiteriale.
4. In caso di mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma precedente, la Direzione provvederà d'ufficio alla rimozione, informando del fatto il Servizio Gestione Impianti Cimiteriali per le determinazioni di competenza a carico dello stesso concessionario e dell'impresa autrice dei lavori ai sensi del presente regolamento.

– Art. 115 –

1. Nell'esecuzione dei lavori i concessionari e le imprese dagli stessi incaricate dovranno usare la massima diligenza e cura, sia rispetto ai beni dell'Amministrazione sia rispetto alle sepolture e alle altre opere private.
2. I concessionari risponderanno in proprio di eventuali danni causati a terzi da opere poste in essere dalle imprese di fiducia incaricate dei lavori.

– Art. 116 –

1. I lavori potranno essere eseguiti soltanto nei giorni feriali e durante le ore in cui il cimitero rimane aperto al pubblico.
2. Negli ultimi tre giorni di ottobre e nei primi tre giorni di novembre, anche in presenza della chiusura del cimitero per pulizia, saranno eccezionalmente consentiti dal Direttore cimiteriale soltanto lavori di sgombero e di recinzione degli scavi pericolosi. Le imprese in detto periodo devono sospendere tutti i lavori.
3. Nelle ore di refezione o di riposo le maestranze addette ai lavori non potranno trattenersi nel recinto del cimitero.
4. I mezzi ed il personale delle imprese incaricate dai concessionari dovranno entrare dall'ingresso indicato dal Direttore del cimitero o dal personale ivi addetto e seguire il percorso dagli stessi indicato. I veicoli delle imprese potranno essere utilizzati solo per il periodo strettamente necessario.
5. È vietato scaricare nel cimitero le terre provenienti da scavi di fondazioni, le macerie di demolizione ed i residui della fabbricazione. I materiali di rifiuto di ogni specie si dovranno trasportare alla pubblica discarica a cura e spese dei concessionari. Tale trasporto si deve eseguire con sollecitudine, contemporaneamente alla demolizione od escavazione, per lasciare sempre liberi i viali o le strade destinate al transito.

È consentito l'attingimento dell'acqua necessaria alle costruzioni nelle fontanelle che sono nel cimitero, ma i concessionari non avranno diritto a reclamare l'insufficienza, l'intermittenza o la mancanza di essa. L'attingimento dell'acqua potrà essere interrotto in alcuni giorni ed in alcune ore del giorno con decisione del Direttore del cimitero, per esigenze connesse alla gestione dell'impianto cimiteriale.

La violazione delle prescrizioni di cui ai superiori commi comporterà per i contravventori l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente regolamento a cura del Servizio Gestione Impianti Cimiteriali, a seguito di apposite relazioni trasmesse dalla Direzione del cimitero.

– Art. 117 –

1. Fuori dal cimitero può essere autorizzata dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale e sentito il Coordinatore Sanitario della U.S.L., la costruzione di cappelle private e gentilizie secondo le prescrizioni e le modalità previste dagli artt. 101 e 104 del Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Fuori dal cimitero può essere concessa la tumulazione privilegiata per speciali benemeritenze del defunto, in chiese, istituti, monumenti con autorizzazione del Ministro dell'Interno secondo le modalità dell'art. 105 del regolamento di Polizia Mortuaria.

3. Le concessioni di cui al presente articolo non limitano le attribuzioni del Sindaco e della U.S.L. in tema di Polizia Mortuaria.

CAPO VII TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI

– Art. 118 –

1. Si intende per tumulazione il seppellimento di un cadavere in nicchia o loculo costruito in muratura. Si intende per estumulazione l'operazione contraria a quella anzidetta.
2. Le tumulazioni hanno luogo previa autorizzazione scritta dell'Ufficiale di Stato Civile, senza eccezione alcuna.
3. La detta autorizzazione deve essere consegnata dall'accompagnatore del carro funebre al direttore del cimitero, o suo incaricato, unitamente al feretro.
4. Qualora venga presentato un cadavere per la tumulazione al cimitero per ordine di qualsiasi autorità, senza il permesso dell'Ufficiale di Stato Civile, il Direttore deve immediatamente farlo collocare nella camera mortuaria ed è tenuto a fare rapporto a detto ufficio per le opportune regolarizzazioni, senza le quali non potrà in nessun caso permettere la tumulazione.
5. Tale procedura sarà eseguita anche per i cadaveri che vengono rinvenuti nel recinto del cimitero, nel quel caso il direttore è tenuto a darne pronto avviso anche all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

– Art. 119 –

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o nicchia separato dagli altri. I loculi possono essere a piani sovrapposti. In ogni caso è indispensabile che ogni singolo loculo abbia uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
2. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche, nel rispetto delle prescrizioni dei piani cimiteriali.
3. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq.
4. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
5. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
6. La chiusura del loculo deve essere realizzata con murature di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parete esterna. È consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità e di spessore atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
7. Deposto il feretro nel loculo assegnatogli, esso deve essere immediatamente murato in modo da rendere la chiusura ermetica ed impedire qualsiasi esalazione.

– Art. 120 –

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo. La cassa metallica, o che racchiude quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse al fondo deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile o riconosciuto idoneo.
2. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. Lo spessore della lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza e riunite al massimo di un numero di 5 nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

3. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole nel senso della lunghezza. Nel caso il coperchio sia costituito da più facce che si trovano su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
- Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo ed il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse, congiunte tra loro nel senso della larghezza e con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con il collante di sicura e duratura presa.
 - Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm.
 - Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi di 20 in 20 cm. ed assicurato con un mastice idoneo.
 - La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro larghe non meno di 2 cm. distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate mediante chiodi o viti.
 - Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 - Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e decesso del defunto.
 - È consentito l'uso di valvole ovvero di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas delle putrefazioni ai sensi e con le modalità dell'art. 77 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

– Art. 121 –

1. Le prescrizioni degli articoli precedenti si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o ad essere trasportate in altro cimitero.

– Art. 122 –

1. Si impiega la sola cassa di legno per il trasporto ad altro Comune che disti non più di 100 chilometri e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con apposito carro funebre.
2. Per i morti di malattie infettive diffuse di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, l'autorizzazione al trasporto del cadavere, dei resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune può essere autorizzato dal Sindaco soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli precedenti e seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria).
3. Il trasporto di ossa umane o di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui al presente Regolamento e di cui agli articoli 24, 27, 28, 29, D.P.R. 10/09/1990 n. 285, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme ai sensi del presente regolamento e degli artt. 18, 20, 25, D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

– Art. 123 –

1. Per il trasporto di cui all'articolo precedente, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina FU dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che con il mezzo di trasporto prescelto si raggiungano dopo 24 ore di tempo oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
4. L'incaricato di un trasporto del cadavere fuori dal Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo ove è avvenuto il decesso, previa autorizzazione del Coordinatore Sanitario.

– Art. 124 –

1. Le estumulazioni, con esclusione di quelle salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati per il periodo prescritto per le inumazioni ordinarie dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo biochimico di mineralizzazione del cadavere.
3. Per le salme tumulate dopo un periodo di tumulazione non inferiore a complessivi 20 anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni.
4. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art.82 del D.P.R. 12/09/90 n.285, ovvero quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizioni e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve.
5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere obbligatorio e vincolante del coordinatore sanitario.

– Art. 125 (¹) –

1. *Nelle sepolture gentilizie e familiari le salme, in costanza di rapporto concessorio, possono essere estumulate a richiesta dei concessionari o dei loro eredi, purché siano trascorsi almeno 20 anni dalla tumulazione e per volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo; qualora concorrano più parenti dello stesso grado la volontà deve essere espressa dalla maggioranza assoluta di essi fino al primo grado di parentela ovvero da almeno due di essi dal grado successivo. I resti, se mineralizzati, possono essere conservati nelle sepolture medesime in apposito ossario o in singole cellette ovvero in un loculo, sia o meno presente un feretro. Se i resti non sono mineralizzati si applica la disposizione dell'articolo precedente.*
2. *Nelle sepolture c.d. “a pozzo”, cioè quelle con feretri sovrapposti, qualora l'estumulazione di una salma comporti la movimentazione di altre ad essa sovrapposte, sarà sufficiente la sola richiesta degli interessati alla estumulazione, a condizione che i feretri movimentati vengano immediatamente rideposti nella stessa sepoltura e che l'eventuale sostituzione delle casse che dovesse palesarsi necessaria avvenga ad esclusiva cura e spese dei predetti interessati.*

– Art. 126 –

1. Il Sindaco, a richiesta degli aventi diritto, può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione straordinaria di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede o in altra sepoltura o di essere cremati a condizione che, una volta aperto il loculo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e attesti che il suo trasferimento in altro sito può farsi senza alcun pregiudizio per la salute ed igiene pubblica.
2. Qualora la predetta Autorità Sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro potrà ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro medesimo nel rispetto del presente regolamento e del D.P.R. 285/90.
3. Le salme possono essere estumulate in ogni caso per ordine dell'Autorità Giudiziaria per le indagini di competenza.

– Art. 127 –

1. Nel caso di accertata carenza di fosse temporanee nei cimiteri comunali e nel caso in cui ci siano difficoltà nello smaltimento dei resti non umani, il Sindaco, al fine di scongiurare il rischio di esaurimento di fosse a tempo, potrà, sentito il direttore del cimitero, autorizzare con provvedimento motivato, l'estumulazione di salme da sepolture private solo in presenza di nuova salma pervenuta contestualmente al cimitero e da collocare nella sepoltura di che trattasi.

– Art. 128 –

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello della cassa con la quale fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il Direttore è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

– Art. 129 –

1. Speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri nonché per l'utilizzazione delle strutture e dei manufatti cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 285/90, potranno essere autorizzate dal Ministro della Sanità sentito il Consiglio superiore di sanità e d'intesa con l'unità sanitaria locale competente, secondo quanto previsto dall'art.106 del medesimo D.P.R..

– Art. 130 –

1. Le operazioni di tumulazione ed estumulazione nei cimiteri comunali sono eseguite soltanto dal personale in servizio presso il cimitero, previo pagamento dei diritti stabiliti dalle tariffe in vigore all'atto dell'esecuzione delle operazioni.

– Art. 131 –

1. Qualora il feretro debba essere tumulato in loculi di dimensioni inferiori a quelle previste dalla vigente normativa, in quanto realizzati in epoca anteriore alla stessa, potranno essere apportati ai loculi medesimi gli opportuni adattamenti ritenuti ammissibili dal tecnico comunale, che rilascerà apposita autorizzazione.
2. Qualora le dimensioni della cassa siano compatibili con le dimensioni del loculo, il feretro, in mancanza di altra destinazione, sarà avviato nei campi d'inumazione secondo le modalità previste dal Capo VIII del presente regolamento.

CAPO VIII INUMAZIONI ED ESUMAZIONI

– Art. 132 –

1. S'intende per inumazione il seppellimento del cadavere in modo tale che la cassa che lo contiene sia interamente a contatto con la nuda terra. S'intende per esumazione l'operazione contraria a quella anzidetta.
2. I campi destinati all'inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
3. Giornalmente, il Direttore del cimitero, dovrà assicurarsi che vengano preparate un numero di fosse proporzionale a quello dei cadaveri che si presume possano essere trasportati al cimitero nel giorno seguente. Si terranno in oltre preparate e disponibili un numero di fosse per i possibili casi di emergenza.
4. I campi d'inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
5. A norma dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1245, il Comune deve avere un cimitero, o almeno un reparto di esso, a sistema di inumazione; il numero di fosse dovrà essere conforme a quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

– Art. 133 –

1. Ogni fossa dei campi d'inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disagregatrice degli agenti atmosferici e recante un numero progressivo.
2. Sul cippo dovrà essere applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, del cognome e delle date di nascita e di morte del defunto.

– Art. 134 –

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero; dopo che vi sia stato deposto il feretro deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa intorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
3. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai 10 anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 1,50 e la larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
4. I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

– Art. 135 –

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato deceduti in concomitanza del parto possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
2. Nelle inumazioni è vietato sovrapporre le casse, dovendo ogni fossa ospitare un solo feretro.
3. Appena collocato il feretro nella fossa assegnatagli, questa deve essere senza indugio riempita di terra in modo che si formi un rialzo in pendenza verso i quattro lati, per il necessario scolo delle acque piovane.

– Art. 136 –

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso delle casse in metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli o fori di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, del cognome e delle date di nascita e di morte del defunto.

– Art. 137 –

1. Le inumazioni hanno luogo previa autorizzazione scritta dell'Ufficiale di Stato Civile, senza eccezione alcuna.
2. La detta autorizzazione deve essere consegnata all'accompagnatore del carro funebre, unitamente al feretro, al personale del cimitero a ciò delegato dal Direttore.
3. Qualora venga presentato un cadavere per l'inumazione al cimitero per ordine di qualsiasi Autorità senza il permesso dell'Ufficiale dello Stato Civile, il direttore deve immediatamente farlo collocare nella camera mortuaria ed è tenuto a fare rapporto a detto ufficio per le opportune regolarizzazioni, senza le quali non può in nessun caso permettere l'inumazione.
4. Tale procedura sarà seguita anche per i cadaveri che vengono rinvenuti nel recinto del cimitero, nel qual caso il Direttore è tenuto a darne pronto avviso anche all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

– Art. 138 –

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono non prima di un decennio dalla inumazione, ovvero dopo il diverso periodo stabilito, in forza dei commi 2 e 3 dell'art.82 del Regolamento di Polizia Mortuaria, dal Ministro della Sanità sentito il Consiglio Superiore di Sanità; tale periodo non può

essere comunque inferiore, nel minimo, a 5 anni. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

Le salme possono essere esumate in via straordinaria, prima del prescritto turno di rotazione, per ordine dell'Autorità Giudiziaria, per indagini di giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, su istanza degli aventi diritto, per trasportarle in altra sede o in altra sepoltura o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite.

Tutte le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della locale U.S.L. e del Direttore o dell'incaricato del servizio di custodia.

– Art. 139 –

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi ossario individuali posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione secondo le disposizioni del Capo V del presente regolamento. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassette di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiuse con saldatura e recanti il nome e cognome del defunto con le date di nascita e di decesso.

Ogni celletta può accogliere una sola cassetta ed ogni cassetta deve accogliere i resti di un solo cadavere.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10/09/1982 n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa, secondo le prescrizioni dell'art.45 del Capo II del presente regolamento.

– Art. 140 –

1. Le casse fornite gratuitamente dall'Amministrazione Comunale per collocarvi salme di persone decedute in stato di indigenza, debbono recare sul coperchio una targhetta metallica o di materiale biodegradabile, ben visibile, con l'indicazione di cognome, nome, date di nascita e di decesso, a carico del Comune.

– Art. 141 –

1. I contenitori di prodotti abortivi provenienti da strutture sanitarie pubbliche o private debbono recare una etichetta metallica o di materiale non biodegradabile recante il nome eventualmente attribuito al feto e i giorni di vita intrauterina.
2. Gli arti o pezzi anatomici destinati alle inumazioni debbono essere collocati entro contenitori recanti i dati identificativi del soggetto da cui sono stati espianati o asportati.

– Art. 142 –

1. Qualora non venga richiesta, in tempo opportuno, la traslazione di una salma dalle fosse temporanee in altro sito, i resti rinvenuti vengono depositi nell'ossario comune, come prescritto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

– Art. 143 –

1. Le operazioni ed i lavori di inumazione o esumazione nei cimiteri comunali sono eseguiti soltanto dal personale in servizio al cimitero; le inumazioni e le esumazioni ordinarie saranno eseguite gratuitamente, le esumazioni straordinarie invece previo pagamento dei diritti stabiliti dalle tariffe in vigore al momento dell'operazione.

CAPO IX CREMAZIONE

– Art. 144 –

1. Al fine di assicurare a ogni individuo il diritto di scelta tra le diverse pratiche funerarie, inumazione, cremazione, nel rispetto della libertà e della dignità umana, il Comune di Palermo si dota delle risorse umane e strumentali adeguate e necessarie ad individuare appositi spazi per il commiato e giardini per la memoria.

2. Il Comune è obbligato a dotare più cimiteri esistenti sul proprio territorio dell'impianto di cremazione ai sensi dell'art.343 T.U. Leggi Sanitarie n. 1265/35 e del D.P.R. n. 285/90 e successive modificazioni.

– Art. 145 –

1. I forni crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.
2. Il progetto di costruzione di un forno crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengano illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti, sulla base delle norme vigenti in materia.

– Art. 146 (¹) –

1. ***La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco o suo delegato in conformità all'art. 2 della L.R. 18/2010 come integrato dalla L.R. 4/2020.***
2. ***Nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell'autorizzazione è competente il Sindaco del luogo ove è sepolta la salma.***

– Art. 147 (¹) –

1. ***Per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione l'Ufficio preposto ai servizi cimiteriali, che istruisce la relativa pratica, è tenuto a verificare la presenza degli atti di volontà di tutti gli aventi titolo individuati ai sensi del precedente art. 146, regolarmente manifestati nelle forme ivi richiamate.***

– Art. 148 –

1. La cremazione dei cadaveri di persone decedute prima del 27 ottobre 1990 è possibile in esecuzione delle procedure previste dal presente Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n.803 (e quindi solo per espressa volontà del *de cuius*).
2. La cremazione dei cadaveri di persone decedute successivamente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 285/1990 è consentita, a richiesta degli interessati, con la produzione della documentazione di cui al comma 2 anche per salme provenienti da esumazione o estumulazione. È consentita, altresì, la cremazione a seguito di dichiarazione postuma del coniuge o parente più prossimo, individuato secondo gli artt.74 e seguenti del codice civile, nella quale si dia atto di essere a conoscenza che fino al momento del decesso vi è stata la volontà, espressa verbalmente dal *de cuius*, di essere cremato.
3. Ove il *de cuius* sia minore, la manifestazione di volontà alla cremazione deve essere espressa da entrambi i genitori congiuntamente. Si ha espressione congiunta di volontà anche quando la stessa sia resa con atti separati.
4. Il minore non è legittimato a rendere le dichiarazioni di volontà concernenti la cremazione in quanto privo di capacità di agire (art.2 c.c.). Quando un minore si trovi nelle condizioni di soggetto tenuto alla manifestazione della volontà alla cremazione, tale volontà deve essere manifestata da chi ne ha la rappresentanza (art. 320 c.c.) cioè dai genitori congiuntamente o da quello di essi che ne ha la potestà in via esclusiva (artt. 155, 317 e 317/bis c.c.) o dal tutore (articoli 357 e seguenti c.c.).
5. Nel caso dell'interdetto, se l'interdizione risulta da sentenza passata in giudicato, il soggetto è privo della capacità di agire e non potrà rendere alcuna manifestazione di volontà, ma in suo luogo potrà farlo il tutore (art.424 c.c.).

– Art. 149 –

1. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, la cremazione di un cadavere deve avvenire unicamente in crematori costruiti all'interno dei cimiteri, soggetti alla vigilanza del Sindaco.
2. La cremazione deve essere eseguita dal personale comunale appositamente autorizzato e abilitato, ponendo nel crematorio l'intero feretro. Le operazioni da effettuare sono:
 - a) ricezione del feretro, con controllo dell'autorizzazione al trasporto, alla cremazione e alla sepoltura. L'eventuale sosta in attesa della cremazione dovrà avvenire mediante deposito del feretro nella camera mortuaria del cimitero;
 - b) immissione dell'intero feretro nel forno;

- c) procedimento di cremazione eseguito dal personale incaricato;
 - d) raccolta delle ceneri in urna cineraria di materiale resistente ed infrangibile e tale da essere soggetta a chiusura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. L'urna deve essere sigillata per eventuali profanazioni o dispersioni di ceneri;
 - e) redazione del verbale di consegna dell'urna.
3. Entro 30 gg. dovrà essere trasmessa, a cura del Servizio Gestione Impianti Cimiteriali all'Ufficio Stato Civile del Comune di decesso, fotocopia del verbale, per la raccolta dei dati da inoltrare periodicamente ai fini statistici e finanziari.
 4. ***Nel caso che, a seguito di operazione di esumazione ordinaria, il cadavere esumato dovesse risultare indecomposto, lo stesso dovrà essere nuovamente inumato; gli aventi diritto potranno tuttavia optare per la cremazione, che in tal caso avverrà in esenzione della tariffa comunale.*** (6)
 5. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, chi costituisce l'impianto ha l'onere di produrre la documentazione di regolarità dell'immissione in atmosfera.
 6. I familiari possono, su loro richiesta, assistere alle operazioni di cremazione, osservando le prescrizioni dettate loro dal Direttore del cimitero o dai Responsabili dell'impianto di cremazione.

– Art. 150 –

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt.24, 27, 28 e 29 del Regolamento di Polizia Mortuaria, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

– Art. 151 –

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art.343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali il primo deve essere conservato dal Direttore Responsabile del cimitero, il secondo da chi prende in consegna l'urna, ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.
2. Il secondo esemplare del verbale dovrà essere consegnato al Direttore del cimitero in cui vengono custodite le ceneri, o suo incaricato.

– Art. 152 –

1. Nel cimitero in cui è situato l'impianto di cremazione deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne cinerarie. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie vengono stabilite dal piano cimiteriale del singolo cimitero.

– Art. 153 –

1. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune. Tale edificio, manufatto o costruzione, deve essere adattato per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri. Deve trattarsi di un manufatto nel quale vengono disperse le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa in vita la volontà del *de cuius* di scegliere tale formula di sepoltura.
2. Nel cimitero comune vengono raccolte pure le ceneri nei casi di disinteresse dei familiari alla collocazione in sepoltura dell'urna cineraria. A tal fine l'urna cineraria sarà aperta alla presenza di un incaricato del cimitero per provvedere alla dispersione delle ceneri all'interno del cinerario comune, dove le ceneri rimarranno in forma indistinta. Tale forma di sepoltura è gratuita.
3. Il Comune, previo pagamento di un'apposita tariffa, potrà accogliere le domande degli aventi titolo per la collocazione di urne cinerarie nel cinerario comune.

– Art. 154 –

1. Per la cremazione di salme di cittadino straniero si richiede in aggiunta ai documenti di cui all'art.147 il nullaosta del rappresentante diplomatico o consolare dello Stato di appartenenza del defunto, competente per giurisdizione territoriale.

CAPO X

PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO I CIMITERI COMUNALI

– Art. 155 –

1. L'organico del personale dipendente in servizio presso i cimiteri comunali risulta dalla pianta organica vigente presso l'Amministrazione Comunale di Palermo.
2. Il personale addetto ai servizi cimiteriali dovrà indossare durante l'orario di lavoro la divisa fornitagli dall'Amministrazione.
3. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del regolamento organico e di servizio interno dell'Amministrazione Comunale, oltre alle specifiche prescrizioni del presente regolamento.

– Art. 156 –

1. Ad ogni cimitero deve essere proposto un Direttore responsabile, con il precipuo compito di organizzare ed assicurare la corretta funzionalità di tutti i servizi cimiteriali sui quali sarà tenuto a vigilare.
2. Il personale operante presso i cimiteri è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dal Direttore responsabile.
3. Il Direttore del cimitero, con l'ausilio del Coordinatore Sanitario della U.S.L. competente, adempie a tutte le incombenze che il Regolamento di Polizia Mortuaria affida ai sorveglianti e ai responsabili degli impianti cimiteriali. Il Direttore ha la responsabilità di tutti i servizi interni al cimitero e del personale ivi addetto. Ha inoltre il dovere di dare scrupolosa esecuzione alle prescrizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria oltre che nel presente Regolamento.
4. Il Direttore ha l'obbligo di fare rapporto al Servizio Gestione Impianti Cimiteriali, da cui dipende, e alla Ripartizione del Personale, per gli opportuni provvedimenti da assumere nei confronti del personale operante nel cimitero in tutti i casi di accertata inosservanza dei doveri inerenti alle mansioni a ciascuno assegnate dal vigente regolamento organico e dal presente regolamento.
5. Il Direttore deve essere sempre presente e reperibile nel cimitero durante le ore di servizio e non può assentarsi senza giustificato motivo.
6. Il Direttore avrà in custodia le chiavi relative ai diversi locali del cimitero, delle quali si potrà disporre da parte del personale autorizzato solo dietro suo consenso.

– Art. 157 –

1. Il Direttore del cimitero è coadiuvato da un Vice Direttore, nominato dal Direttore tra il personale addetto al cimitero rivestente livello e qualifica funzionale pari o immediatamente inferiore a quella del Direttore medesimo e comunque tra i dipendenti di livello più elevato in servizio presso il cimitero.
2. Il Vice Direttore sostituisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimenti di questi, senza bisogno di alcuna formalità. È tenuto a vigilare, unitamente al Direttore sulla scrupolosa tenuta dei registri in dotazione all'ufficio del cimitero e sul costante aggiornamento degli archivi. Vigila affinché detti registri siano utilizzati esclusivamente dal personale a ciò autorizzato. Ha inoltre il compito di vigilare affinché il personale adempia con diligenza ai propri compiti.
3. Il Vice Direttore deve essere presente nel cimitero durante l'orario di servizio, espletando gli incarichi affidatigli dal Direttore.
4. Dovrà riferire al Direttore responsabile su tutto quanto possa richiedere l'adozione dei provvedimenti di competenza di quest'ultimo e di altre autorità.

– Art. 158 –

1. Il Cappellano del cimitero, ove previsto, deve essere sempre presente nel cimitero durante l'orario di servizio. Questi è tenuto ad assicurare quotidianamente i servizi religiosi richiesti nel cimitero ed a celebrare la messa nella chiesa nelle ore stabilite e comunque durante l'orario di apertura del cimitero al pubblico.
2. Compete al Cappellano verificare inoltre che per ciascuna funzione siano stati pagati con regolare bolletta i diritti dovuti al Comune.

– Art. 159 –

1. L'Applicato è deputato alla trascrizione dei dati su tutti i registri cimiteriali, nonché alla dattiloscrittura. Deve controllare inoltre che i dati riportati nelle licenze di sepoltura corrispondano con quelli che il sorvegliante ha registrato e sottoscritto sulla stessa. Registra tutte le operazioni cimiteriali sia ordinarie che straordinarie autorizzate dall'Ufficiale di Stato Civile, dal Direttore del cimitero e dagli altri organi competenti: procede inoltre alla catalogazione e conservazione di tutti i fascicoli d'ufficio e degli atti indicatigli dal Direttore. È responsabile dell'archivio del cimitero, di cui curerà la tenuta.

– Art. 160 –

1. Il Sorvegliante è tenuto a ricevere dall'accompagnatore del carro funebre i documenti riguardanti le salme, rilasciati precedentemente dell'Ufficio Necroscopico (Stato Civile – Servizio Mortuario). Eseguito il controllo di rito, i documenti vengono consegnati all'applicato addetto alle trascrizioni, il quale li trascrive in un foglio con matrice e figlia, dove viene indicata la sezione e il numero della sepoltura per la tumulazione o la inumazione.
2. Il Sorvegliante precede la salma sul luogo indicato e si assicura che i seppellitori effettuino con scrupolo tutte le operazioni relative alla tumulazione o inumazione. È tenuto a verificare che tutti i documenti pervenuti con le salme siano regolari e che il cognome e il nome indicati in ciascun feretro corrispondano esattamente a quelli indicati nei medesimi documenti.
3. Nel caso di inumazione nelle fosse temporanee, deve far apporre un cippo a croce con su indicate le date di nascita e di morte, il nome e cognome del defunto, il numero della sezione e il numero progressivo previsto dall'art.70 del Regolamento Polizia Mortuaria. Segna inoltre sul frontespizio della licenza di sepoltura il numero della sezione, quello della sepoltura, nonché ogni altra indicazione necessaria per la sicura individuazione del posto. Deve infine sottoscrivere la relazione fatta nell'ambito della licenza. Nel caso in cui la salma pervenga al cimitero per disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, o a disposizione della stessa, cura che essa venga collocata a deposito presso la sala autoptica, in attesa che detta Autorità rilasci il N.O. al seppellimento e sempre che pervengano i prescritti documenti rilasciati dall'Ufficiale di Stato Civile.

– Art. 161 –

1. Il Seppellitore-Muratore è addetto al seppellimento delle salme, da effettuarsi alla presenza e sotto la diretta dipendenza del Sorvegliante. Effettua tutte le operazioni connesse con le tumulazioni, inumazioni, estumulazioni ed esumazioni sia ordinarie che straordinarie, riunioni di resti e trasferimenti di salme. Dopo le operazioni di tumulazione provvede alla chiusura del loculo con idoneo materiale.

– Art. 162 –

1. Il Manovale è preposto alla escavazione delle fosse d'inumazione e provvede a ricoprire il feretro, dopo che questo è stato sistemato, col dovuto rispetto e con ogni precauzione, dai seppellitori, disponendo la terra ivi deposta a tumuletto a schiena d'asino e apponendo, al termine delle operazioni, la croce indicativa con i dati del defunto.
2. Provvede al mantenimento in buono stato dei tumuli di terra di cui al comma 1.
3. Il Manovale collabora con il Seppellitore-Muratore, coadiuvandolo anche durante le operazioni di chiusura del loculo.

– Art. 163 –

1. Il Portiere-Custode cura che l'accesso dei visitatori al cimitero avvenga nel rispetto del presente regolamento. Al momento dell'apertura al pubblico del cimitero deve trovarsi al proprio posto di servizio, indossando la divisa fornitagli dall'Amministrazione. All'orario di chiusura del cimitero non deve fare entrare all'interno del recinto cimiteriale alcuna persona, senza il permesso del Direttore. Non deve mai allontanarsi dal posto assegnatogli senza permesso e senza idonea sostituzione, né lasciare incustodita la porta d'accesso. Ha inoltre l'obbligo di ricevere le salme che pervengono al cimitero fuori dall'orario di normale accesso, facendole deporre nella camera mortuaria e provvedendo in tal caso a ritirare i documenti, che conserverà e consegnerà all'inizio dell'orario di servizio. Per tali incombenze hanno diritto all'alloggio di servizio ove previsto.

2. In caso di assenza, impedimento o ferie, il Direttore può affidare temporaneamente ad un sorvegliante o ad un seppellitore il compito di ricevere le salme pervenute al di fuori dell'orario di apertura del cimitero.

– Art. 164 –

1. Il Guardiano notturno e diurno esercita la sorveglianza su tutto il cimitero sia di giorno che di notte; il servizio notturno viene espletato dai guardiani secondo i turni organizzati dal Direttore. Al termine di ogni turno di lavoro essi debbono relazionare per iscritto al Direttore su quanto eventualmente verificatosi. Curano inoltre che i marciapiedi e gli spazi antistanti gli ingressi non siano occupati da ambulanti, mendicanti o persone che li ingombrino in qualsiasi modo, avvalendosi, ove necessario, degli agenti di Polizia Municipale che svolgono il servizio all'interno del cimitero.

– Art. 165 –

1. Il Giardiniere cura il servizio di giardinaggio all'interno dei cimiteri comunali.
2. Lo stesso deve essere sempre presente all'interno del recinto cimiteriale dall'inizio alla fine del servizio ed è tenuto a firmare il foglio d'intervento presso la Direzione del cimitero ovvero a timbrare l'apposito cartellino di entrata ed uscita qualora il cimitero sia dotato di un sistema automatizzato di rilevazione delle presenze e ciò al pari di tutto il personale in servizio al cimitero.
3. La Direzione del cimitero potrà avvalersi, ove necessario, dell'ausilio della competente Ripartizione Ville e Giardini. A tal fine detta Direzione dovrà inoltrare apposita richiesta alla superiore Ripartizione specificando la natura dell'intervento richiesto.

– Art. 166 –

1. Il Geometra sovrintende ai lavori effettuati dall'Amministrazione nei cimiteri comunali ed è responsabile della buona esecuzione delle opere nel rispetto delle piante planimetriche dei cimiteri stessi.
2. Deve sorvegliare le opere poste in essere dai concessionari di sepolture private, suggerendo quegli eventuali interventi in corso d'opera ritenuti necessari al fine di assicurare in ogni momento la conformità del manufatto al progetto approvato dal Comune.
3. Deve verificare la conformità degli interventi di manutenzione alle autorizzazioni rilasciate dal Servizio Gestione Impianti Cimiteriali.
4. Relaziona al Servizio sopra citato ed al Direttore del cimitero su ogni eventuale abuso riscontrato, per l'adozione dei provvedimenti consequenziali. Egli deve attenersi alle prescrizioni di cui al Capo VI del presente regolamento.

– Art. 167 –

1. L'Inserviente Cimiteriale espleta l'attività di pulizia della sala autoptica, della Camera Mortuaria, del deposito di osservazione, del forno crematorio, dell'inceneritore, degli uffici e di tutti gli altri locali cimiteriali. Assicura altresì la pulizia dei viali del cimitero, delle tombe gentilizie, delle sepolture e dei campi d'inumazione, effettuando la raccolta e lo smaltimento dei fiori appassiti e dei rifiuti in appositi contenitori.

– Art. 168 –

1. L'Autista assicura il trasporto di tutto il materiale di rifiuto raccolto dagli inservienti ed è alla conduzione dei mezzi in dotazione al cimitero.

– Art. 169 –

1. L'Addetto alle Macchine Operatrici è adibito alla conduzione delle macchine operatrici in dotazione al cimitero.

– Art. 170 –

1. L'Operatore degli Impianti Tecnici è preposto al funzionamento del forno crematorio e del forno inceneritore, previo conseguimento delle abilitazioni ed autorizzazioni previste dalla legge per la conduzione di tali impianti.
2. Provvede a verbalizzare ed a trascrivere le singole operazioni effettuate per la cremazione.
3. Provvede inoltre alla trascrizione sull'urna cineraria del nome, cognome, data di nascita e di morte della salma sottoposta a cremazione.

4. Invia mensilmente alla Direzione del cimitero, per il successivo inoltro al Servizio Gestione Impianti Cimiteriali, l'elenco di tutte le salme cremate.

– Art. 171 –

1. È istituito presso i cimiteri comunali un apposito Nucleo di Polizia Municipale per vigilare sulla sicurezza e sull'ordine pubblico all'interno dei cimiteri, nonché sull'osservanza del presente regolamento di Polizia Mortuaria.
2. L'impiego di detto Nucleo sarà funzionalmente coordinato dal Direttore del cimitero, ferma restando la dipendenza organica dal Comando del Corpo.
3. Gli agenti di Polizia Municipale riferiranno direttamente all'Autorità Giudiziaria sui fatti di rilievo penale riscontrati nel cimitero nonché al Comando e al Direttore del cimitero, per l'inoltro agli organi competenti, in merito agli illeciti di natura amministrativa ravvisati.

CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI

– Art. 172 –

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione con cui il Consiglio Comunale procede alla sua approvazione diviene pienamente efficace ed esecutiva ai sensi di legge.
2. È abrogato il precedente regolamento comunale approvato con delibera di G.M. n. 1383 del 30.04.1985.
3. Copia del presente regolamento deve essere conservata presso la Segreteria Generale del Comune, presso la Ripartizione Affari Legali, presso il Servizio Gestione Impianti Cimiteriali e presso la Direzione dei cimiteri e può essere consultata da qualsiasi cittadino che ne faccia richiesta.
4. Il presente regolamento si applica alle concessioni cimiteriali assentite sotto la vigilanza dei precedenti regolamenti. Al tal fine l'Amministrazione potrà assegnare all'interessato un termine non superiore a giorni 90 per conformarsi alle disposizioni del presente regolamento, fatti salvi i diritti quesiti.
5. I procedimenti iniziati sotto la vigilanza del precedente regolamento cimiteriale comunale sono definiti in base alle disposizioni dello stesso.
6. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le norme del presente regolamento.
7. ***Per le violazioni di norme del presente regolamento, qualora non sia prevista una specifica sanzione all'interno dello stesso, trova applicazione l'art. 7bis del D. Lgs. 267/2000; viene fissata in Euro 200 la possibilità di estinzione mediante pagamento in misura ridotta. (6)***

ALLEGATO N. 1

Disposizioni transitorie

– Art. 1 –

1. Saranno sottoposte a convalida le concessioni di lotti cimiteriali, oggetto di sospensione con le deliberazioni di G.M. n. 1530 del 02.06.1994 e n. 565 del 06.03.0995, in presenza di manufatti edilizi e con il concorso dei sottoelencati requisiti:
 - a) compatibilità del manufatto con il piano cimiteriale, relativo al cimitero di che trattasi, redatto a norma del Capo IV del regolamento e dell'art. 54 del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 285/90);
 - b) esistenza dell'atto deliberativo di concessione del lotto di terreno su cui è stato realizzato il manufatto.
2. Qualora nell'edificazione della sepoltura sia stata occupata una superficie maggiore rispetto a quella concessa, tale maggiore superficie dovrà essere pagata dal concessionario in base alle tariffe vigenti.

– Art. 2 –

1. Ferma restando la sussistenza del requisito di cui alla lettera b) dell'art. 1, in tutti i casi in cui le costruzioni non siano conformi alle prescrizioni del piano cimiteriale o a norme inderogabili poste dalla normativa statale e regionale, i concessionari potranno chiedere all'Amministrazione (Servizio Gestione Impianti Cimiteriali) di regolarizzare, ove possibile, salvo quanto disposto al successivo art. 3. A tal fine si applicheranno le disposizioni di cui agli art. 90 e seguenti del Regolamento Cimiteriale.

– Art. 3 –

1. Nei casi in cui non potrà farsi luogo alla convalida della concessione per difetto del requisito di cui alla lettera a) dell'art. 1, l'Amministrazione Comunale, su esplicita e motivata richiesta dell'avente diritto, restituirà le spese contrattuali sostenute, le somme introitate per il rilascio della concessione, nonché il deposito cauzionale, procedendo altresì ad erogare in favore dell'interessato un indennizzo determinato con le modalità di cui all'articolo seguente.
2. Potranno beneficiare dell'indennizzo di cui sopra tutti coloro che hanno costruito in buona fede opere facendo affidamento sul rilascio di autorizzazione formalmente valida ed efficace e che hanno realizzato un manufatto del tutto conforme al progetto approvato dall'Amministrazione, fatta salva la tolleranza di legge.
3. Potranno altresì beneficiare dell'indennizzo coloro i quali non intendono avvalersi del disposto del precedente art. 2.

– Art. 4 –

1. L'indennizzo, verrà erogato agli aventi diritto anche in caso di demolizioni parziali con le modalità che seguono. Saranno suscettibili di indennizzo:
 - a) le spese tecniche (quali progettazione, eventuale direzione dei lavori ed eventuale collaudo strutturale). Queste dovranno essere documentate dall'istante mediante presentazione di fattura e di parcella regolarmente vistata dall'Ordine Professionale di appartenenza del professionista e redatte secondo i minimi tariffari;
 - b) le eventuali spese vive (di realizzazione totale o parziale del manufatto); dovranno essere documentate a mezzo fatture corredate da un computo metrico reso sotto forma di perizia giurata, da un tecnico abilitato, riferito al Prezziario Regionale vigente al momento della costruzione e vistato dalla Sezione Tecnica del Servizio Gestione Impianti Cimiteriali.
- 1.bis Potranno altresì accedere all'eventuale indennizzo tutti i concessionari che per motivi non dipendenti dalla propria volontà non siano in grado di produrre la documentazione di cui ai commi a) e b) del punto 1 dello stesso articolo 4. In tale caso verrà corrisposto un compenso forfettario da quantificare in base al costruito.
2. Al pagamento delle somme si provvederà a seguito di atto deliberativo di G.M., esecutivo ai sensi di legge, su proposta motivata del Servizio Gestione Impianti Cimiteriali.

– Art. 5 –

1. Per quanto concerne le concessioni di lotti sui quali non sia stata realizzata alcuna costruzione salva l'applicazione di quanto previsto al comma 1, lett. a) dell'art. 4, si procederà alla conferma delle concessioni di cui all'art. 1 delle presenti disposizioni, purché i lotti assegnati siano compatibili con le previsioni del piano cimiteriale.
2. Qualora la condizione di cui al comma 1 non possa essere soddisfatta, il concessionario o i suoi eredi come individuati dall'art. 64 comma 2 del presente Regolamento, beneficeranno di altro lotto di terreno, ove disponibile, nello stesso cimitero; in caso contrario, questi avranno diritto di precedenza nelle future assegnazioni relative agli altri cimiteri Comunali.
3. Analogo beneficio spetterà a coloro che abbiano realizzato una sepoltura risultata incompatibile con il piano cimiteriale e che non intendono, o non possono, avvalersi della facoltà di cui all'art. 2 delle presenti Disposizioni.

– Art. 6 –

1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli precedenti, sono regolarizzate d'ufficio eventuali irregolarità perpetrate in data anteriore all'entrata in vigore del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10.09.1990, fatte salve eventuali differenti prescrizioni contenute nel piano cimiteriale e compatibilmente con la normativa vigente a livello statale e regionale.
2. Per i fini di cui al comma 1 il Servizio Gestione Impianti Cimiteriali potrà richiedere agli interessati l'elaborato grafico relativo alla sepoltura, redatto e sottoscritto da un professionista abilitato. Potrà altresì richiedere eventuali documenti o certificazioni ritenute necessarie per i fini di cui sopra.

ALLEGATO N. 2 (⁴)
Servizi funerari in regime di Opera Pia

– Art. 1 –

1. *Il Comune assicura con proprie risorse l'effettuazione di servizi funerari gratuiti a beneficio di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose residenti e decedute nel Comune di Palermo, ovvero residenti a Palermo e decedute in altri Comuni ove erano seguite in regime di assistenza per conto del Comune di Palermo, o infine di defunti non reclamati deceduti nel Comune di Palermo.*
2. *I servizi funerari prevedono: la fornitura di una cassa in legno grezzo; l'esecuzione del servizio funebre consistente nel trasporto del defunto dal luogo del decesso al luogo di sepoltura, senza alcuna sosta intermedia; l'inumazione in campo comune e la successiva esumazione ordinaria alla scadenza del turno di rotazione con conferimento dei resti in ossario comune; in alternativa la cremazione con la dispersione delle ceneri o affidamento delle stesse; il disbrigo delle pratiche amministrative. È ammessa la fornitura di un feretro ad opera di persone, enti o Istituzioni che se ne facciano carico per libera iniziativa caritatevole.*

– Art. 2 –

1. *Lo stato di “indigenza” o di “bisogno”, come definiti al successivo comma, è acclarato sulla scorta della documentazione relativa alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economica del nucleo medesimo e dei parenti di primo grado non conviventi, nel rispetto dei parametri riportati nell'articolo seguente.*
2. *Si considera “bisognoso” il nucleo familiare anagrafico del defunto e dei parenti di primo grado non conviventi con lo stesso che, sulla base di criteri oggettivi di valutazione, non è in grado di far fronte con i propri redditi e patrimoni alle spese oggetto della presente delibera. Per valutare la condizione di bisogno si dovrà considerare l'attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare in questione e dei parenti di primo grado non conviventi.*

– Art. 3 –

1. *I criteri per le valutazioni e per l'attribuzione delle condizioni di cui all'articolo 2 sono i seguenti:*
 - a) *assenza alla data del decesso di patrimonio immobiliare, come definito dall'articolo 5 del D.P.C.M. 159/2013, in capo al defunto, al relativo nucleo familiare e ai parenti di primo grado;*
 - b) *patrimonio mobiliare, come definito dall'articolo 5 del D.P.C.M. 159/2013, desumibile da attestazione ISEE in corso di validità del defunto, non superiore a Euro 4.000 se unifamiliare o del relativo nucleo familiare e dei parenti di primo grado non superiore ad euro 5.500,00;*
 - c) *in assenza di attestazione ISEE del defunto in corso di validità, si terrà conto degli accertamenti svolti presso eventuali amministratori di sostegno o figure analoghe e delle conoscenze del Servizio Sociale per i soggetti già in carico allo stesso, tenendo in considerazione quanto contenuto in eventuali recenti dichiarazioni/attestazioni ISEE relativi allo stesso defunto.*

– Art. 4 –

1. *La condizione di “disinteresse dei familiari” (defunti non reclamati) si verifica quando alcuno dei parenti entro il VI grado abbia manifestato in modo inequivocabile il proprio disinteresse, concretizzato con l'assenza di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura del congiunto. Al fine di valutare la condizione di disinteresse dei familiari, saranno considerate le informazioni fornite da strutture ospedaliere o socio-sanitarie, dal Servizio sociale o da altri uffici a conoscenza dei fatti.*
2. *Nel caso di cui sopra, il Comune si riserva la facoltà di successiva azione di rivalsa per il recupero delle spese medesime sugli eredi legittimi e testamentari in forza di quanto previsto dal Codice Civile.*
3. *Analoga procedura è regolamentata a beneficio dei defunti per i quali, sulla scorta delle informazioni assunte dai medesimi soggetti di cui al primo comma, non si sia individuato alcun congiunto noto entro il VI grado di parentela.*

NOTE:

- 1) Testo così modificato con Deliberazione Commissariale n. 1 del 9 febbraio 2024.
- 2) Testo così modificato con Deliberazione Commissariale n. 3 del 3 giugno 2024.
- 3) Testo così modificato con Deliberazione Commissariale n. 6 del 30 dicembre 2024.
- 4) Testo così modificato con Deliberazione Commissariale n. 8 del 30 dicembre 2024.
- 5) Testo così modificato con Deliberazione Commissariale n. 10 del 30 dicembre 2024.
- 6) Testo così modificato con Deliberazione Commissariale n. 11 del 30 dicembre 2024.